



Modello di organizzazione, gestione e controllo

D. Lgs. n. 231/2001

Versione	Data di approvazione
I ^a edizione	Delibera del Consiglio direttivo del giorno 15 dicembre 2023

Parte Generale

INDICE

INTRODUZIONE	5
A. FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	5
B. DESTINATARI DEL MODELLO 231	5
C. STRUTTURA DEL MODELLO 231	6
1. IL QUADRO NORMATIVO	7
1.1 LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI	7
1.2 LE CONDOTTE ESIMENTI	8
1.3 LE SANZIONI	9
2. AITI	11
3. IL MODELLO 231 DI AITI	11
3.1. REALIZZAZIONE, ATTUAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO 231	11
3.1.1 La valutazione del rischio (Risk assesment).....	11
3.1.2 L'identificazione delle aree e delle attività sensibili.....	12
3.1.3 La Gestione del rischio (Risk Management) e la Verifica dei profili di miglioramento (Gap Analysis)	13
3.1.4 Adozione e modifica del Modello 231	13
3.1.5 Diffusione del Modello 231 e formazione delle funzioni Associazioneli	13
3.2 IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DI AITI.....	14
3.2.1. Il Codice Etico	15
3.2.2 La governance Associazionale	16
3.2.3 L'Organigramma Associazionale	16
3.2.4 I Principi generali di controllo ed i Principi generali di comportamento	16
3.2.5 I sistemi di gestione	17
3.2.6 I Presidi di prevenzione	17
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
4.1 DEFINIZIONE E REQUISITI DELL'ODV	18
4.2 NOMINA, REVOCA E RINUNCIA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
4.4.1 Obblighi di segnalazione	22
4.4.2 Tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)	22
4.4.3 Obblighi di informazione.....	23
4.5 REPORTING DELL'ODV VERSO GLI ALTRI ORGANI SOCIETARI.....	24

5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	25
5.1 PRINCIPI GENERALI	25
5.2 VIOLAZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO	25
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	26
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEGLI ASSOCIATI	27
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	27
5.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI (FORNITORI, PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, LAVORATORI AUTONOMI)	27
5.7 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
5.8 IL RISARCIMENTO DEL DANNO	28

INTRODUZIONE

A. FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa (d'ora in poi "AITI" o "l'Associazione") ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche "D.Lgs. 231/01" o "Decreto").

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello 231") rappresenta un insieme coerente di principi e regole operative che governano il funzionamento interno dell'Associazione e le modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e regolano il sistema di controllo delle attività sensibili, al fine di prevenire la commissione o la tentata commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'adozione del Modello 231 consente quindi all' Ente:

- di prevenire e contrastare la commissione dei reati 231 e sanzionare i comportamenti dei vari Organ dell'Associazione contrari alla Legge ed alle regole aziendali, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività sensibili;
- di sensibilizzare gli Organi associativi , le loro emanazioni operative e gli stakeholders (clienti, fornitori, collaboratori, partner etc.) a tenere, nella conduzione delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali dell'Associazione e tali da prevenire il rischio di commissione dei reati 231;
- di rendere tali soggetti consapevoli che comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni amministrative anche nei confronti dell'Associazione e sono quindi contrari agli interessi dell'Associazione anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio;
- di verificare, razionalizzare, revisionare ed integrare i processi decisionali ed operativi, nonché i sistemi di controllo, dell'Associazione;
- di promuovere presso gli Organi Associativi la sensibilizzazione al rispetto ed all'applicazione delle regole comportamentali e dei protocolli di prevenzione adottati dall'Associazione, determinando altresì la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale, civile e disciplinare.

B. DESTINATARI DEL MODELLO 231

Sono considerati destinatari (di seguito i "Destinatari") del Modello 231 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso tutte le funzioni dell'associazione, vale a dire, a titolo esemplificativo:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo dell'Associazione;
- lavoratori subordinati e collaboratori dell'Associazione, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale.

Tali Destinatari, e in particolare quanti svolgono le attività identificate a rischio, sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello 231, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'Associazione.

Inoltre, il Codice Etico vincola, in virtù di specifiche clausole contrattuali, tutti quei Soggetti Terzi che, pur non appartenendo alla organizzazione dell'Associazione, operano per conto o nell'interesse della stessa.

C. STRUTTURA DEL MODELLO 231

Il Modello 231 di AITI si compone di:

- **Parte Generale**, che descrive la funzione del Modello 231, il quadro normativo di riferimento, la struttura del Modello 231 adottato dall'Associazione, illustra sinteticamente le modalità di individuazione dei rischi e di analisi dei presidi di prevenzione, il Sistema di Gestione e Controllo in vigore nell'Associazione, le funzioni e l'attività dell'Organismo di Vigilanza ed il sistema disciplinare vigente;
- **Parti Speciali**, che individuano, in relazione alle fattispecie di reato rilevanti, i processi dell'Associazione potenzialmente a "rischio 231", contengono l'esemplificazione delle ipotetiche modalità di commissione dei reati e definiscono i principi comportamentali da rispettare nonché i presidi di riferimento per la prevenzione dei rischi.

Sono altresì da considerarsi parte integrante e sostanziale del Modello 231:

- il **Codice Etico**, che definisce i valori e principi etici generali a cui tutti gli Organi dell'Associazione e le loro emanazioni operative devono conformarsi;
- il **Sistema di Gestione e Controllo** in essere all'interno dell'Associazione, articolato nelle componenti illustrate nel paragrafo 3.2.

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1 LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, la quale stabilisce la diretta responsabilità degli Enti per fatti illeciti commessi nel loro interesse o vantaggio da funzioni dell’Ente in posizione apicale o sottoposta.

Si tratta di un regime di responsabilità amministrativa, che grava sulle persone giuridiche e che va ad aggiungersi alla responsabilità penale della persona fisica appartenente all’Ente, che ha materialmente realizzato il fatto illecito.

In particolare, gli Enti sono responsabili per i reati commessi nel loro interesse o a proprio vantaggio da:

- **soggetti apicali**, ossia persone fisiche che rivestono posizioni di vertice.
Rientrano in tale nozione coloro che hanno poteri di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente;
- **soggetti sottoposti**, ossia persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza da parte dei soggetti apicali.
Rientrano in tale nozione i lavoratori subordinati e, più in generale, tutti i prestatori di lavoro soggetti alla vigilanza dei vertici.

Le nozioni di “interesse” o “vantaggio” dell’Ente, ad avviso della giurisprudenza prevalente, rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità che possono essere alternativamente presenti.

In particolare, il criterio dell’interesse esprime una valutazione apprezzabile “ex ante”, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito.

Non ricorre invece responsabilità dell’Ente quando il reato presupposto sia stato commesso da una funzione dell’Associazione esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi.

La responsabilità amministrativa degli Enti sussiste unicamente per determinati reati, espressamente indicati dal Legislatore nel Decreto stesso o previsti da leggi specifiche, che vengono comunemente definiti c.d. “reati presupposto”.

Per l’elenco dei reati presupposto, aggiornato all’ultimo intervento legislativo, si rimanda [all’Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto](#).

La responsabilità dell’Ente è autonoma Italia rispetto alla responsabilità della persona fisica, nel senso che sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

Tale responsabilità sussiste anche per i reati commessi all’estero, a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è commesso il fatto.

La responsabilità dell’Ente ricorre anche nel caso in cui i delitti presupposto siano realizzati nelle forme del tentativo. In quest’ultimo caso, le sanzioni sono ridotte da un terzo alla metà.

L’Ente, tuttavia, non risponde quando impedisce volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

1.2 LE CONDOTTE ESIMENTI

Gli articoli 6 e 7 D.lgs. 231/2001 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa degli Enti, a seconda che si tratti di reati commessi da parte di soggetti apicali o di soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

In caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero della responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- ✓ l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ✓ il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- ✓ il responsabile ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- ✓ non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti, l'Ente è ritenuto responsabile se la commissione dello stesso è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Il Decreto stesso prevede che l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza debba essere esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato e abbia dato concreta attuazione ad un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è di per sé determinato dalla mera adozione del Modello organizzativo e di gestione, bensì dalla sua efficace attuazione, la quale deve realizzarsi attraverso l'implementazione e la concreta applicazione di tutti i presidi di prevenzione ed i controlli necessari per limitare il rischio di commissione dei reati presupposto.

In tal senso il D.Lgs. 231/2001 fornisce specifiche indicazioni in merito al contenuto minimo del Modello 231. In particolare, il Decreto richiede che il Modello contenga:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- la previsione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo conto del tipo di attività svolta, della natura e della dimensione dell'Ente;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'introduzione e l'applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- la previsione di verifiche periodiche e di procedure di modifica del Modello nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

1.3 LE SANZIONI

L'accertamento della responsabilità dell'Ente e l'applicazione delle sanzioni spettano al Giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale della persona fisica.

Le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 231/2001 agli artt. 9 ss. si distinguono in:

➤ Sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità amministrativa dell'Ente. Esse sono quantificate secondo un sistema di quote.

Nella determinazione delle sanzioni pecuniarie, il Giudice tiene conto delle condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'Ente, nonché della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'art. 12 D.Lgs. 231/01 prevede alcune ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità;
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

➤ Sanzioni interdittive.

In taluni casi, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere applicate anche le sanzioni interdittive. Esse si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dalla Legge.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- interdizione dall'esercizio dell'Ente;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette sanzioni vengono irrogate quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non possono essere applicate nei casi attenuati sopra esaminati in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia

commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non sono inoltre applicabili qualora concorrano tutte le seguenti condizioni prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee.

Tuttavia, nel caso in cui l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato, almeno tre volte, negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività tale sanzione può essere disposta in via definitiva.

Allo stesso modo il Giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando l'Ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

È sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

Nei casi in cui sussistono i presupposti per applicare una sanzione interdittiva che comporta l'interruzione dell'attività dell'Ente, se questo svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l'interruzione dell'attività, date le dimensioni dell'Ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è previsto che il Giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l'attività dell'Ente continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta.

Le sanzioni interdittive possono essere disposte anche in via cautelare durante le more del procedimento penale, su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso in cui vi siano gravi indizi di responsabilità dell'Ente oltre ad elementi da cui emerga il concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole.

➤ Confisca.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato, la stessa può anche avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

➤ Pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza di condanna, anche solo per estratto, a spese dell'Ente condannato, può esser disposta dal giudice nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva.

2. AITI

AITI è un'associazione senza fini di lucro, nata nel 1992 e con sede a Milano.

L'Associazione si propone di costruire un sistema di relazioni tra i propri Associati in grado di promuovere lo sviluppo professionale e lo scambio di esperienze ed informazioni tra i responsabili e gli esperti delle funzioni di tesoreria e finanza, delle imprese italiane e internazionali, con attenzione alle connesse funzioni di amministrazione, controllo di gestione, pianificazione, *supply chain finance*, *internal auditing*, fiscale e *risk management e compliance* relativa e promuovere, diffondere e mantenere lo spirito di amicizia e solidarietà fra i propri membri.

3. IL MODELLO 231 DI AITI

In osservanza del D.Lgs. 231/01, AITI ha ritenuto conforme alla propria politica procedere alla adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Scopo del Modello è la definizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, gestione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili, intese come attività maggiormente a «rischio di reato», e la loro conseguente regolamentazione.

3.1. REALIZZAZIONE, ATTUAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO 231

3.1.1 La valutazione del rischio (Risk assesment)

Il primo passaggio per la realizzazione del Modello 231 consiste nella valutazione del rischio (o risk assesment), vale a dire nell'individuazione e valutazione dei fattori che, nell'ambito delle differenti attività della Associazione, possono determinare il rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001.

È stata dettagliatamente analizzata la struttura dell'Associazione al fine di identificare le aree ed attività sensibili per la prevenzione dei reati, con riferimento sia ai rapporti ed all'assetto operativo interno dell'Associazione, sia con riferimento ai rapporti ed ai contatti sviluppati con soggetti terzi estranei all'organizzazione dell'Associazione (consulenti, clienti, fornitori e partner di ogni altro genere).

L'approfondita ricognizione della struttura organizzativa e delle attività sociali, condotta con l'ausilio di consulenti legali, ha richiesto innanzitutto l'esame della documentazione dell'Associazione (es. visura camerale, organigramma, disposizioni organizzative, procedure, etc.).

Successivamente è stata condotta una serie di interviste con il personale dell'Associazione, volte a fornire un quadro effettivo e completo dell'attività associativa, delle sue articolazioni e degli aspetti caratterizzanti ciascun processo gestionale e operativo.

Segnatamente, sono stati oggetto di intervista:

- ❖ Presidente;
- ❖ Vicepresidente

- ❖ Segretario;
- ❖ Presidente collegio dei revisori;
- ❖ Tesoriere;

Tutte le singole interviste sono state verbalizzate.

La “mappatura delle aree di rischio” si è focalizzata sui seguenti aspetti:

- identificazione dell’attività oggetto di verifica;
- identificazione del Organo associativo responsabile del processo, cioè sotto la cui responsabilità l’attività viene condotta;
- individuazione del reato presupposto da prevenire;
- previsione delle modalità con cui tali reati potrebbero essere commessi;
- analisi del grado di probabilità della commissione dei reati evidenziati con riguardo sia alla tipologia del mercato sia alla storia della società;
- analisi della gravità delle sanzioni applicabili, valutata in relazione all’ipotetico impatto della sull’attività societaria;
- analisi del livello di rischio relativo ad ogni singolo reato presupposto, valutato in funzione del grado di probabilità della commissione del reato e della gravità delle sanzioni applicabili;
- analisi degli strumenti già esistenti in Associazione a presidio del rischio di commissione dei reati;
- evidenza dei profili di miglioramento per l’implementazione del sistema di prevenzione dei reati e dei profili di verifica oggetto dell’attività di vigilanza e controllo dell’Organo di Vigilanza “in seguito OdV”.

I risultati dell’attività di mappatura sono stati trasfusi in una specifica **Tabella sinottica della mappatura del rischio** allegata alla presente Parte Generale (**Allegato 2**).

3.1.2 L’identificazione delle aree e delle attività sensibili

L’attività di valutazione dei rischi è funzionale alla identificazione delle attività sensibili dell’Associazione, vale a dire dei segmenti di attività maggiormente esposti al rischio di commissione di reati 231.

In esito alla mappatura dei rischi risulta che le attività sensibili riguardino allo stato attuale principalmente le seguenti categorie di reati:

- A. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – Artt. 24, 25 e 25 decies D.Lgs. 231/2001;
- B. Reati societari – Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001;
- C. Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d’autore – Art. 24 bis e art. 25 novies D.Lgs. 231/2001;
- D. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 25 octies
- E. Reati tributari - Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001;

Per ciascuna di queste categorie di reati l’Associazione ha predisposto una specifica Parte Speciale del Modello 231, ad integrazione di tutti i sistemi già presenti in Associazione.

Con riguardo alle ulteriori categorie di reati, non rientranti tra quelle sopra elencate, i principi codificati nel Codice Etico, i principi generali di controllo, i principi indicati nelle Parti Speciali del

presente Modello ed i presidi di prevenzione nelle stesse richiamati valgono quali idonei presidi di prevenzione e gestione del relativo rischio.

L'Associazione curerà in ogni caso tempestivamente l'implementazione e l'aggiornamento del Modello 231 anche nelle Parti Speciali in caso di nuova introduzione di reati presupposto della responsabilità 231 oppure in caso di variazione delle attività sensibili in relazione alle categorie di reati già valutate.

3.1.3 La Gestione del rischio (Risk Management) e la Verifica dei profili di miglioramento (Gap Analysis)

Una volta identificate le aree sensibili dell'Associazione ed i profili di rischio è necessario gestire o governare tali rischi, al fine di evitare l'insorgenza di responsabilità 231 a carico dell'Associazione. Tenendo conto della mappa dei processi sensibili, come sopra individuati, delle procedure e dei presidi già adottati, si è allora verificato il grado di efficacia del sistema di gestione e controllo già in essere, allo scopo di individuare eventuali punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio reato. La mappatura del rischio ha costituito quindi il fondamento della c.d. *gap analysis*, ossia della ricognizione dei presidi e delle procedure necessari e da adottarsi per irrobustire e migliorare la prevenzione dei reati presupposto.

Inoltre, la mappatura del rischio rappresenta altresì lo schema fondamentale per la verifica, da parte dell'OdV, della costante applicazione ed attuazione dei presidi di prevenzione già predisposti dall'Associazione.

3.1.4 Adozione e modifica del Modello 231

In merito all'adozione ed alle eventuali successive modifiche e integrazioni del Modello 231 è competente il Consiglio Direttivo, che in ciò si avvale dell'esperienza e delle indicazioni dell'OdV.

L'efficace attuazione del Modello 231 richiede infatti l'adeguamento dello stesso sia a seguito di modifiche normative, sia in base ai mutamenti organizzativi e produttivi dell'Associazione, in una prospettiva di costante aggiornamento del Modello medesimo.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio Direttivo le eventuali modifiche o integrazioni del Modello 231 di cui ravvisi l'opportunità a seguito dello svolgimento delle proprie funzioni

A titolo di esempio, l'adeguamento del Modello sarà necessario in caso di:

- variazioni nella struttura organizzativa dell'Associazione o delle modalità di svolgimento delle attività operative che determinino un mutamento del rischio di commissione dei reati, con un impatto diretto sul sistema di controllo interno;
- modifiche normative, ad esempio in caso di ampliamento del catalogo dei reati presupposto o delle relative sanzioni;
- violazioni del Modello, nel caso in cui uno dei reati presupposto sia stato effettivamente commesso o siano emerse attività associative condotte in difformità da quanto stabilito nel Modello.

Il Consiglio Direttivo provvede a comunicare all'Organismo di Vigilanza tutte le modifiche e le integrazioni del Modello e dei documenti richiamati nello stesso.

3.1.5 Diffusione del Modello 231 e formazione degli Organi associativi

Al fine di assicurare la piena efficacia del Modello, l'Associazione garantisce massima diffusione, sia per le risorse già presenti in Associazione sia per quelle da inserire, delle regole di condotta ivi

contenute. Dell'avvenuta adozione e dell'aggiornamento del Modello è data adeguata comunicazione in Associazione da parte del Consiglio Direttivo.

Inoltre, il Modello è reso disponibile a tutti gli Organi associativi ed alle loro emanazioni operative in formato elettronico o cartaceo presso la Segreteria.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e dei principi del Modello può avvenire in occasione dell'inizio del rapporto di lavoro, nell'ambito della formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro oppure attraverso corsi periodici di aggiornamento.

L'attività di formazione assolve al compito di illustrare gli Organi associativi ed alle loro emanazioni operative i principi del D. Lgs. 231/01, gli elementi che compongono il Modello 231, i principi del Codice Etico, le singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e le attività dell'Associazione considerate sensibili in relazione ai reati presupposto.

La partecipazione degli Organi associativi ed alle loro emanazioni operative ai programmi di formazione è obbligatoria e non può prescindere dallo svolgimento di un'attività di verifica del grado di conoscenza del Modello e dei presidi di prevenzione Associativa da parte delle gli Organi associativi di AITI.

3.2 IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DI AITI

Il Sistema di Gestione e Controllo che governa i processi decisionali ed operativi di AITI si articola nelle seguenti componenti, singolarmente analizzate nei paragrafi seguenti:

- ❖ il Codice Etico;
- ❖ la governance Associativa;
- ❖ l'organigramma Associativo;
- ❖ i principi generali di controllo ed i principi generali di comportamento;
- ❖ il Sistema di gestione della Qualità (basato sulla certificazione ISO 9001:2015);
- ❖ i presidi di prevenzione.

Alcune componenti del Sistema di Gestione e Controllo sono a valenza generale, nel senso che valgono a presidiare tutte le aree di rischio 231 dell'Associazione. Sono tali in particolare il Codice Etico, la governance associativa, l'organigramma associativo ed i principi generali di controllo.

Altre componenti (i principi generali di comportamento ed i presidi di prevenzione) invece si declinano diversamente a seconda delle singole aree di rischio, dovendosi attingere sulle peculiarità delle diverse categorie di reati presupposto.

Inoltre, alcune specifiche componenti del Sistema di gestione della Qualità valgono altresì a presidiare alcune specifiche aree di rischio.

Nelle singole Parti Speciali si darà pertanto evidenza, volta per volta, dei principi generali di comportamento, dei presidi di prevenzione e delle specifiche componenti del Sistema di gestione della Qualità applicabili alle diverse categorie di reati.

Come già illustrato, in esito all'attività di mappatura dei processi sensibili, è stato verificato il grado di efficacia del Sistema di Gestione e Controllo già in essere ed è stata condotta la ricognizione dei

presidi e delle procedure necessari e da adottarsi per irrobustire e migliorare la prevenzione dei reati presupposto.

Nel corso della propria attività di vigilanza, l'OdV verifica la costante applicazione ed attuazione dei presidi di prevenzione predisposti e l'implementazione di quelli di cui emerge la necessità di adozione.

3.2.1. Il Codice Etico

Il Codice Etico di AITI esprime i valori ed i principi etici a cui l'Associazione ispira la propria azione, sia nei rapporti interni all'Associazione che nelle relazioni con soggetti esterni, pubblici o privati, con lo scopo di assicurare la trasparenza, la correttezza, l'integrità dell'operato e dei servizi offerti dall'Associazione.

Il Codice Etico afferma, come principio fondante l'operato dell'Associazione, il rigoroso rispetto delle leggi e delle norme applicabili alle aree di operatività dell'Associazione e sancisce i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

Il Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello 231.

L'osservanza dei principi e delle linee guida indicati nel Codice Etico è richiesta a tutti coloro che intrattengono qualunque forma di rapporto di lavoro o di natura commerciale con l'Associazione o, più in generale, sono portatori di interesse nei confronti dell'Associazione.

Tale obbligo è da considerarsi elemento essenziale della prestazione lavorativa.

Per parte loro, i componenti del Consiglio Direttivo, nel fissare gli obiettivi d'impresa, si ispirano ai principi del Codice Etico dell'Associazione.

Poiché l'osservanza da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, dei canoni comportamentali contenuti nel Codice Etico, riveste importanza fondamentale, sia per il buon funzionamento e l'affidabilità dell'Associazione, sia per la tutela del prestigio e dell'immagine della stessa, l'Associazione assicura una piena conoscenza e comprensione del Codice Etico da parte di tutti i Destinatari mediante l'adozione di procedure di formazione e di sensibilizzazione sui suoi contenuti.

L'Associazione richiede ai propri business partner (fornitori, collaboratori, partner commerciali o finanziari, consulenti, mandatari), che abbiano rapporti con l'Associazione, di conformarsi ai principi di cui al Codice Etico stesso, esigendo la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali.

La violazione del Codice Etico da parte gli Organi associativi costituisce illecito disciplinare al pari della violazione delle disposizioni del presente Modello 231.

3.2.2 La governance dell'Associazione

3.2.2.1 Il Consiglio Direttivo

AITI è amministrata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri. Il Consiglio, quale organo collegiale, dispone di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in Italia ed all'estero, necessari ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, escluso soltanto il potere di compiere gli atti riservati all'Assemblea dei Soci dallo Statuto societario e dalla legge.

Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste in particolare il ruolo di datore di lavoro (funzione delegata) e legale rappresentante nelle materie afferenti salute e sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente.

3.2.2.2 La funzione di controllo

La funzione di controllo sulla gestione associativa e l'attività di revisione legale dei conti sono affidate ad un Collegio di tre Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea, che eleggono al loro interno il Presidente.

3.2.3 L'Organigramma dell'Associazione

L'Associazione ha schematizzato la propria struttura organizzativa definendo un organigramma associativo in cui sono illustrate le aree in cui si articola l'attività associativa, le linee di dipendenza gerarchica delle singole aree associative ed i diversi ruoli organizzativi degli Organi associativi e delle loro articolazioni operative.

L'Associazione ha cura di aggiornare puntualmente l'organigramma in funzione dei cambiamenti che intervengono nella struttura organizzativa associativa.

L'organigramma è allegato al presente Modello 231, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato 3 – Organigramma**).

3.2.4 I Principi generali di controllo ed i Principi generali di comportamento

Il Sistema di Gestione e Controllo dell'Associazione fonda sull'attuazione dei principi codificati nel presente Modello 231, che si articolano su due livelli:

- ✓ **Principi generali di controllo**, che governano lo svolgimento di qualsiasi attività associativa, a prescindere dal grado di rilevanza delle singole fattispecie di reato o dal grado di rischio sotteso a ciascuna delle attività sensibili identificate.

Si tratta dei seguenti principi:

- **Segregazione delle attività**: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza le operazioni;
- **Esistenza di norme e regole**: devono esistere disposizioni associative idonee a fornire almeno principi generali di riferimento per la regolamentazione delle attività, delle responsabilità e dei controlli;
- **Tracciabilità e Verificabilità**: i soggetti, gli Organi associativi e le loro articolazioni operative interessati ed i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Associazione e le modalità di gestione delle risorse finanziarie;

- **Archiviazione e tenuta dei documenti:** i documenti inerenti alle attività dell'Associazione devono essere sempre archiviati e conservati, a cura dell'Organo associativo competente e con modalità tali da assicurare la tutela della riservatezza e non permetterne la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e consentendone l'accesso soltanto agli Organi associativi ed alle loro articolazioni operative competenti, secondo le normative interne, ed ai soggetti incaricati del controllo.

- ✓ **Principi generali di comportamento,** che prevedono disposizioni particolari volte a indirizzare le modalità di formazione ed attuazione delle decisioni, nell'ambito di ciascuna delle famiglie di reato ritenute rilevanti per l'Associazione ed oggetto delle singole Parti Speciali del presente Modello 231.

L'osservanza dei principi generali controllo e dei principi generali di comportamento è cogente per tutti i Destinatari del Modello e la relativa violazione costituisce illecito disciplinare passibile di essere sanzionato ai sensi delle previsioni riportate nel Capitolo dedicato al Sistema Sanzionatorio.

3.2.5 I sistemi di gestione

AITI ha strategicamente deciso di adottare un **Sistema di Gestione per la Qualità**, basato sulla certificazione ISO 9001:2015.

Le attività di controllo della Qualità sono oggetto di specifico impegno da parte dell'Associazione, la quale si avvale di una struttura organizzativa articolata in modo da rispettare la normativa in materia di Qualità e fa ricorso in modo costante a specifiche procedure adottate a tale scopo.

Il Sistema di Gestione costituisce uno strumento utile per mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto e rappresenta una solida base su cui implementare i controlli da effettuarsi ai sensi del Decreto e su cui costruire ed aggiornare il proprio Modello.

3.2.6 I Presidi di prevenzione

I presidi di prevenzione adottati dall' Associazione costituiscono l'insieme delle regole da seguire nello svolgimento delle attività Associazionali. Tali regole rappresentano la disciplina di riferimento anche per la gestione delle attività sensibili in linea con quanto previsto dalle norme applicabili e dal Modello 231.

I presidi di prevenzione in uso in AITI si articolano in presidi

- ❖ **documentali**, per tali intendendosi tutti i documenti associativi che contengono i principi di riferimento finalizzati al raggiungimento di obiettivi fondamentali dell'Associazione ovvero che identificano ruoli operativi, responsabilità, fasi e flussi informativi inerenti le attività Associazionali o nell'ambito di un processo o di una parte di esso.

- ❖ **gestionali**, per tali intendendosi qualunque tipo di applicativo in uso in Associazione e deputato a regolamentare uno o più segmenti dell'attività Associazionali.

Fra le principali tipologie di **presidi documentali** in uso in Associazione vi sono:

- ✓ *Policy* sul Sistema del Governo associativo e Deleghe;
- ✓ la procedura *Anticorruzione*;
- ✓ la procedura *Gestione dei flussi finanziari*;
- ✓ il manuale e documentazione del Sistema di Gestione della Qualità;
- ✓ *Policy* rimborsi spese;
- ✓ *Policy* sponsorizzazioni;
- ✓ Regolamento delegati e sezioni regionali;
- ✓ DVR e procedure per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le principali tipologie di **presidi gestionali** in uso in Associazione, d'altro canto, sono:

- ✓ Microsoft Office;
- ✓ Database associati;
- ✓ Sito AITI.

Nell'ambito dell'attività di verifica dell'efficacia del Sistema di Gestione e Controllo in vigore all'interno dell'Associazione sono stati identificati, per ogni singola area di rischio, i presidi documentali e gestionali di riferimento.

L'esito di tale analisi è documentato nella **Tabella sinottica della mappatura del rischio** sopra richiamata (Allegato 2).

Inoltre, gli specifici presidi di riferimento per le diverse aree di rischio 231 sono richiamati nelle singole Parti Speciali.

È cura dell'OdV verificare la costante applicazione ed attuazione dei presidi di prevenzione posti dalla Associazione a governo del rischio 231.

Qualora nella concreta applicazione dei presidi si dovessero rilevare criticità, l'Associazione provvederà ad un puntuale adattamento degli stessi per adattarli alle esigenze proprie del Modello 231.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 DEFINIZIONE E REQUISITI DELL'ODV

Come già illustrato nel paragrafo 1.2, in applicazione dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001 l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Associazione richiede che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento sia affidato ad un organismo societario dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e che tale organismo, una volta nominato, svolga i propri compiti in modo effettivo, senza che risulti omessa o insufficiente vigilanza.

In ossequio a tale disposizione normativa, AITI ha individuato un Organismo di Vigilanza (nel corpo del Modello 231 spesso anche "OdV") collegiale.

L'Organismo di Vigilanza dovrà rispondere ai requisiti che sono stati riconosciuti nel tempo come imprescindibili nell'ambito delle Linee Guida delle principali associazioni di categoria e della giurisprudenza in materia, che possono essere così identificati:

- autonomia;
- indipendenza;
- professionalità;
- onorabilità;

- continuità di azione.

L'**autonomia** dell'OdV consiste nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente dell'Associazione e, in particolare, dell'organo amministrativo.

A tutela dell'effettiva autonomia, l'OdV possiede un proprio budget, di cui potrà chiedere integrazione al Consiglio Direttivo, ove necessario, e di cui potrà disporre per il corretto svolgimento dei compiti.

L'**indipendenza**, per parte sua, implica che l'OdV sia estraneo alle attività gestionali che sono oggetto della sua attività di controllo e che non svolga mansioni operative che possano limitare la visione d'insieme sull'attività associativa che ad esso si richiede.

Il requisito della **professionalità** si traduce nelle capacità tecniche dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni rispetto alla vigilanza del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire il costante aggiornamento del Modello 231 medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Consiglio Direttivo.

Con riguardo al profilo dell'**onorabilità** si fa riferimento all'esigenza che i componenti dell'OdV non abbiano riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati presupposto 231 ovvero la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

Con riferimento, infine, alla **continuità di azione**, l'OdV deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare l'effettività e l'efficacia dello stesso, promuoverne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per l'Associazione.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti affidatigli, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità e nei limiti del budget assegnato, potrà giovare della collaborazione di tutte le funzioni dell'Associazione, ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

4.2 NOMINA, REVOCA E RINUNCIA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza dell'Associazione è nominato con delibera del Consiglio Direttivo, il quale, prima della nomina, verifica la ricorrenza in capo ai candidati dei requisiti indicati nel paragrafo precedente.

La Associazione potrà optare per un Organismo monocratico, purché dotato dei requisiti di cui al punto 4.1 del Modello, ovvero collegiale, composto di tre componenti di cui almeno due esterni alla Associazione.

L'Organismo di Vigilanza designato resta in carica per un triennio dalla nomina. Il componente (o i componenti, in caso di organismo collegiale) è sempre rieleggibile ed in ogni caso l'Organismo rimane in funzione fino alla nomina del nuovo Organismo.

La revoca del componente o dei componenti dell'OdV spetta al Consiglio Direttivo ed è consentita soltanto per giusta causa.

Per giusta causa di revoca si intende:

- ✓ il venir meno dei requisiti indefettibili dei componenti dell'OdV indicati nel paragrafo precedente;
- ✓ l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il soggetto inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- ✓ un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
- ✓ una sentenza di condanna dell'Associazione ai sensi del Decreto n. 231/2001, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, ad esso addebitabile, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- ✓ una sentenza di condanna passata in giudicato a carico di uno dei componenti dell'OdV, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- ✓ una sentenza di condanna passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- ✓ la violazione del dovere di riservatezza relativo all'identità dei soggetti che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello;
- ✓ qualora uno dei componenti dell'OdV sia legato da rapporti di dipendenza con l'Associazione, il verificarsi di cause di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.

Una volta disposta la revoca di un componente dell'OdV, il Consiglio Direttivo provvede a nominare il nuovo membro in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio Direttivo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, può altresì disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Se, nel corso della carica, un componente dell'OdV rinuncia al proprio incarico, il Consiglio Direttivo provvede a nominare un nuovo membro.

4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari ad assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, l'OdV deve vigilare:

- sulla adeguatezza ed effettività del Modello 231 rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati presupposto, tenendo conto anche delle dimensioni e della complessità organizzativa e operativa dell'Associazione;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello 231 da parte dei Destinatari, rilevando eventuali violazioni e proponendo i relativi interventi correttivi o sanzionatori agli organi associativi competenti;
- sull'aggiornamento del Modello 231 nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni associative o normative, proponendo le eventuali azioni di adeguamento al Consiglio Direttivo e verificandone l'implementazione.

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'OdV sono attribuiti i compiti e i poteri di:

- accedere a tutte le strutture organizzative dell'Associazione e a tutta la documentazione associativa rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello;
- richiedere agli Organi associativi e le loro articolazioni operative interessate, in particolare a coloro che operano in aree associative a potenziale rischio-reato, le informazioni ritenute rilevanti ai fini di verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche a campione mirate su specifiche attività e operazioni a rischio e sul rispetto dei presidi di controllo adottati e richiamati dal Modello;
- concordare con l'Organo associativo interessato le opportune azioni correttive ove a seguito delle verifiche si rilevi una condizione di criticità;
- segnalare periodicamente al Consiglio Direttivo eventuali violazioni del Modello 231 o dei presidi di controllo richiamati dal Modello 231 o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché possano essere adottati i necessari interventi di adeguamento;
- aggiornare il Consiglio Direttivo in ordine alle evoluzioni normative o giurisprudenziali rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello 231;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001;
- valutare l'adeguatezza dei presidi di controllo in vigore e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento, verificandone, successivamente, l'attuazione;
- monitorare e promuovere le iniziative di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza del Modello 231 in ambito associativo;
- ricevere segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, assicurando la riservatezza sull'identità del segnalante;
- condurre attività di indagine per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello 231 a seguito di segnalazioni pervenutegli;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello 231, ferma restando la competenza degli Organi Associativi per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

L'OdV è autorizzato ad acquisire ed a trattare tutte le informazioni, i dati, i documenti e la corrispondenza inerenti alle attività svolte nelle singole aree associative e ritenuti necessari per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto delle vigenti normative in tema di trattamento di dati personali.

È compito dell'OdV redigere e conservare il verbale di ogni attività condotta e di tutta la documentazione prodotta.

La definizione degli aspetti attinenti alle modalità di svolgimento dell'incarico dell'OdV, quali a titolo esemplificativo la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte degli Organi associativi e le loro articolazioni operative interessate è rimessa allo stesso OdV, che provvede adottando un Regolamento interno.

4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.4.1 Obblighi di segnalazione

Tutti gli Organi associativi e le loro articolazioni operative hanno l'obbligo di segnalare all'OdV le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria funzione (c.d. "segnalazioni").

In ogni caso, tutti i soggetti operanti per conto dell'Associazione hanno l'obbligo di trasmettere all'OdV altresì tutte le informazioni relative ad eventi che potrebbero generare violazioni del Modello, dei presidi di prevenzione in esso richiamati e del Codice Etico in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Le segnalazioni dei reati di rilevanza 231 e delle violazioni del Modello devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti

L'OdV può prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime solo ove queste siano adeguatamente circostanziate, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni fondate su mere voci o sospetti.

L'Associazione mette a disposizione dei Destinatari due canali alternativi per consentire il flusso delle segnalazioni:

- ✓ la casella di posta elettronica odv231@aiti.it
- ✓ a mezzo posta all'attenzione di: AITI, Organismo di Vigilanza, Via Natale Battaglia, 37, Milano.

Qualora l'oggetto della segnalazione riguardi l'OdV, la segnalazione stessa è rivolta esclusivamente a mezzo posta a AITI, Consiglio Direttivo, Milano, Via Natale Battaglia, 37.

Qualora all'esito dell'attività di accertamento interno condotta dall'OdV ovvero al termine di un procedimento penale, civile o amministrativo, risulti l'infondatezza della segnalazione e risulti altresì che la stessa è stata effettuata con dolo o colpa grave, il segnalante è sanzionato, a seguito di procedimento disciplinare, secondo quanto indicato nel capitolo seguente.

4.4.2 Tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

A norma dell'art. 6, comma 2 bis D. Lgs. 231/2001, tutti gli Organi associativi e le loro articolazioni operative e tutti coloro che operano per l'Associazione sono tenuti ad assicurare la riservatezza sull'identità dei soggetti che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello.

Tale riservatezza deve essere assicurata durante tutte le fasi della gestione della segnalazione, al fine di scongiurare qualunque atto di ritorsione o di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In osservanza del dovere di riservatezza, le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo tale da garantire:

- ✓ il rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante e della segnalazione inoltrata;
- ✓ il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- ✓ la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni.

Ogni informazione, segnalazione o report è conservata a cura dell'OdV in un archivio strettamente riservato.

Qualora, nell'ambito di un procedimento disciplinare, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Gravano sul responsabile del procedimento disciplinare gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti i membri dell'OdV.

È severamente vietato a qualunque Organo associativo, di ogni ordine e grado, porre in essere atti di ritorsione o di discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti di altro Organo associativo o soggetto che abbia segnalato condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Sono pertanto da considerarsi in ogni caso nulli e privi di qualsiasi effetto giuridico sia il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, sia il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Qualunque Organo associativo che intraprenda iniziative ritorsive o discriminatorie contro il segnalante o comunque, in generale, violi il dovere di riservatezza e le misure di tutela dell'identità del segnalante integra un illecito disciplinare ed è pertanto sanzionabile secondo quanto indicato nel capitolo seguente.

Gli Organi associativi o i soggetti che subiscono misure ritorsive o discriminatorie in conseguenza della segnalazione di reati presupposto o di violazioni del Modello possono denunciare tali misure all'Ispettorato Nazionale del lavoro, personalmente ovvero attraverso le organizzazioni sindacali dagli stessi indicate.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità, trattando i dati e i documenti oggetto della segnalazione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

La violazione del dovere di riservatezza e delle misure di tutela dell'identità del segnalante è giusta causa di revoca dei componenti dell'OdV.

4.4.3 Obblighi di informazione

Oltre alle segnalazioni di cui sopra ed a quanto previsto nelle singole Parti Speciali, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, a livello generale, le informazioni utili per agevolare l'attività di vigilanza sull'idoneità ed efficacia del Codice Etico, del Modello 231 e dei presidi di prevenzione in esso richiamati.

Il dettaglio concreto delle informazioni che devono essere trasmesse all'OdV è specificamente definito nella procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza", oltre che nelle singole Parti Speciali del presente Modello.

A titolo esemplificativo, le principali tipologie di informazioni che devono essere trasmesse all'OdV sono le seguenti:

- ✓ le anomalie o criticità riscontrate nello svolgimento delle attività lavorative, con riferimento alle aree a rischio individuate nel Modello;
- ✓ la violazione delle presidi di prevenzione adottati dell'Associazione;
- ✓ i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di procedimenti penali, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs 231/2001 riguardanti l'Associazione e i destinatari del Modello;
- ✓ l'esito degli accertamenti giudiziari relativi a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ✓ informazioni relative a visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte delle Amministrazioni competenti;
- ✓ i procedimenti disciplinari svolti, le eventuali sanzioni irrogate o i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, nel caso in cui rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto;
- ✓ la mancata collaborazione da parte degli Organi associativi;
- ✓ le variazioni della composizione degli Organi associativi e della struttura organizzativa dell'Associazione;
- ✓ qualunque informazione ritenuta utile ed opportuna ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'OdV.

4.5 REPORTING DELL'ODV VERSO GLI ALTRI ORGANI SOCIETARI

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio Direttivo.

In particolare, l'OdV trasmette al Consiglio Direttivo:

- con cadenza almeno annuale una relazione informativa, relativa all'attività svolta;
- al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione per quanto di competenza.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione al Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità.

Per parte sua, il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza qualora lo ritenga opportuno.

Nell'ambito del reporting periodico vengono evidenziati i seguenti aspetti:

- i controlli e le verifiche svolti dall'OdV e l'esito degli stessi;
- le eventuali criticità emerse;
- lo stato di avanzamento di eventuali interventi correttivi e migliorativi del Modello;
- le eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in ordine a presunte violazioni al Modello 231 o al Codice Etico;

- altre informazioni ritenute significative.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'OdV cura l'archiviazione della relativa documentazione.

All'infuori di quanto concerne i rapporti intercorrenti con il Consiglio Direttivo, a seguito di comunicazioni ricevute da parte dell'OdV, Organi associativi interessati si attivano per eliminare le criticità indicate provvedendo, qualora sia necessario, a modificare o aggiornare le parti del Modello interessate. Provvedono poi a dare tempestiva comunicazione delle soluzioni adottate all'OdV.

5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 PRINCIPI GENERALI

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto n. 231/2001, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se prevede un sistema disciplinare che sia rivolto a tutti i suoi Destinatari e che sia idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole e prescrizioni in esso indicate nonché da esso derivanti o conseguenti.

Poiché infatti il Modello ed il Codice Etico – compresi i presidi di prevenzione ivi richiamati – introducono regole di per sé vincolanti per i Destinatari, le rispettive infrazioni sono sanzionate indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso, nonché dalla determinazione di qualsiasi danno. In altri termini, l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde dall'apertura o dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, così come dell'esercizio o dall'esito dell'azione di responsabilità risarcitoria eventualmente contestuale.

È compito dell'OdV verificare la costante adeguatezza del sistema disciplinare.

5.2 VIOLAZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO

A livello esemplificativo, le violazioni tipiche che costituiscono illecito disciplinare e che sono passibili di sanzione disciplinare sono le seguenti:

- la commissione di reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- la violazione delle previsioni del Modello, del Codice Etico e dei presidi di prevenzione cui il Modello fa riferimento;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione o mediante l'impedimento ai soggetti preposti ed all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- la mancata o non veritiera documentazione, conservazione e controllo delle attività associative relative alle aree sensibili;
- le violazioni del dovere di riservatezza e delle misure di tutela dell'identità degli Organi associativi e dei soggetti che segnalano reati presupposto o violazioni del Modello;
- le iniziative ritorsive o discriminatorie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, licenziamenti ritorsivi o discriminatori o mutamenti di mansioni, contro i soggetti che segnalano reati presupposto o violazioni del Modello;
- le segnalazioni rivelatesi infondate ed effettuate con dolo o colpa grave all'esito dell'attività di accertamento interno condotta dall'OdV ovvero all'esito delle risultanze di un procedimento penale, civile o amministrativo.

Agli illeciti disciplinari saranno applicabili le sanzioni specificate nei paragrafi seguenti.
La tipologia e l'entità della sanzione saranno proporzionate alla gravità delle mancanze.

In particolare, si terrà conto:

- delle circostanze in cui è maturata e si è consumata l'azione o l'omissione;
- dell'elemento soggettivo dell'agente (dolo, colpa);
- della rilevanza degli obblighi violati;
- della potenzialità del danno derivante all'Associazione e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/01;
- del livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;
- della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello ed ai precedenti disciplinari;
- dell'eventuale concorso di responsabilità di altri Organi associativi o di terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione.

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Il Modello e il Codice Etico costituiscono espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro (art. 2104 Cod. Civ.) e, conseguentemente, il mancato rispetto degli stessi, da parte dei lavoratori dipendenti dell'Associazione, nonché, con le particolarità dei rispettivi casi, da parte di eventuali lavoratori somministrati e distaccati, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e quindi illecito disciplinare (art. 2106 c.c.).

In quanto tale, la violazione del Modello o del Codice Etico può comportare le conseguenze previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva e dal Regolamento dell'Associazione, vale a dire l'applicazione di sanzioni disciplinari, oltre alla responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente provocati.

Nei confronti dei dipendenti, pertanto, il sistema disciplinare richiesto dal Decreto coincide con il sistema disciplinare applicabile in virtù del contratto di lavoro subordinato e dal Regolamento dell'Associazione e le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente ovvero dalla contrattazione collettiva applicata che, nel caso specifico, è rappresentata dal CCNL del settore chimico, che prevede le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione;
- licenziamento.

Per la procedura applicativa di tali sanzioni si fa riferimento alla normativa applicabile sul piano giuslavoristico ed al Regolamento dell'Associazione.

La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti della Associazione, anche ai fini d.lgs. 231/2001, spetta agli Organi associativi muniti dei necessari poteri.

In particolare, ai fini dell'art. 7, comma 1, dello "Statuto dei Lavoratori", la Associazione diffonde il presente Modello e il Codice Etico, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.1.5 anche a titolo di integrazione del Regolamento dell'Associazione, secondo le modalità più idonee a raggiungere tutti i Destinatari.

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice dell'Associazione e da parte degli Associati. La formazione e il consolidamento di un'etica associativa sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte dell'Associazione, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti i soggetti che, a qualsiasi livello, operano per l'Associazione.

Ove risultino violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione e del Codice Etico da parte dei Consiglieri o da Associati, l'Organismo di Vigilanza sottoporrà la notizia dell'infrazione all'intero Consiglio Direttivo per l'adozione delle opportune misure di tutela.

5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

In caso di violazione del Modello Organizzativo, del Codice Etico o dei presidi di prevenzione di AITI da parte del Collegio dei Revisori, l'OdV informa il Consiglio Direttivo, che prende le misure più idonee.

È fatta, comunque, salva la facoltà dell'Associazione di proporre le azioni risarcitorie nei confronti del Collegio dei Revisori.

5.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI (FORNITORI, PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, LAVORATORI AUTONOMI)

I contratti con soggetti terzi che lavorano per conto dell'Associazione, quali ad esempio contratti di fornitura e consulenza, contengono clausole di impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Codice Etico di AITI.

È fatta, comunque, salva la facoltà dell'Associazione di proporre azioni risarcitorie nei confronti dei terzi contraenti.

5.7 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di violazione del Modello Organizzativo, del Codice Etico o dei presidi di prevenzione di AITI da parte dell'OdV, il Consiglio Direttivo prende gli opportuni provvedimenti, tra cui rientra la revoca dell'incarico all'organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

5.8 IL RISARCIMENTO DEL DANNO

La violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello costituisce, a seconda dei casi, inadempimento contrattuale ovvero illecito extracontrattuale.

Pertanto, ove risulti la commissione di un reato presupposto da parte di uno dei Destinatari del Modello, l'Associazione si riserva in ogni caso il diritto di richiedere risarcimento di ogni danno subito.

Allegati	
1	Elenco dei Reati Presupposto
3	Tabella sinottica della mappatura del rischio 231
4	Organigramma dell'Associazione



Modello di organizzazione, gestione e controllo

D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale A

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Versione	Data di approvazione
I ^a edizione	Delibera del Consiglio direttivo del giorno 15 dicembre 2023

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. I REATI PRESUPPOSTO	3
1.1 I REATI CONTRO LA P.A.	3
1.2 I SINGOLI REATI PRESUPPOSTO	5
1.3 LA NOZIONE DI “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”	8
1.4 LA NOZIONE DI “PUBBLICO UFFICIALE” E “INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO”	8
2. I DESTINATARI	9
3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISK ASSESSMENT)	9
3.1 REATI PRESUPPOSTO NON RILEVANTI PER AITI.	10
3.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI AITI.	11
3.3 LE ATTIVITÀ STRUMENTALI DI AITI.....	14
4. LA GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT)	16
4.1 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	16
4.2 I PRESIDI DI PREVENZIONE	18
5. FLUSSI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	19

INTRODUZIONE

La presente **Parte Speciale A** descrive i principi e le regole operative che governano le attività dell'Associazione esposte al rischio di commissione dei reati presupposto attinenti ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e ha pertanto lo scopo di:

- ✓ prevedere le regole di condotta ed indicare i presidi di prevenzione che i Destinatari sono tenuti ad osservare e ad applicare in osservanza del Modello 231;
- ✓ fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle organi associativi gli strumenti di riferimento per esercitare il controllo ed il monitoraggio sull'applicazione del Modello 231.

1. I REATI PRESUPPOSTO

1.1 I REATI CONTRO LA P.A.

Nella presente Parte Speciale sono stati presi in considerazione i profili di rischio legati ai reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione, che risultano elencati nei seguenti articoli:

- ❖ **24 D. Lgs. n. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.**

*[I] In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter** se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

[II] Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

*[II-bis] Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del **delitto** di cui all'**articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898**.*

[III]. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

- ❖ **25 D. Lgs. n. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.**

*[I] In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis** del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **314, primo comma, 316 e 323 del Codice penale**.*

*[II] In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*[III] In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis** quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, **319-ter, comma 2, 319-quater e 321** del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

[IV] Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

[V] Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

[V-bis]. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

- ❖ **25 decies D. Lgs. n. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

*[1] In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo **377-bis** del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

1.2 I SINGOLI REATI PRESUPPOSTO

Nella tabella seguente si riportano i singoli reati presupposto richiamati dagli artt. 24, 25 e 25 *decies* D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 24 D. Lgs. n. 231/2001
<p>Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea, in maniera lecita e senza frode, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate.</p>
<p>Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Questa ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p. e quindi si applica nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.</p>
<p>Art. 356 – Frode nelle pubbliche forniture Questa ipotesi di reato ricorre allorché un soggetto commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico o con l'Unione Europea, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.</p>
<p>Art. 640, comma 2, n.1 c.p. – Truffa aggravata ai danni dello Stato Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo in errore la vittima con artifici o raggiri. Nella fattispecie richiamata dall'art. 24 D. Lgs. 231/2001 (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.) rileva solo la truffa commessa a danno dello Stato, di un altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea.</p>
<p>Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.</p>
<p>Art. 640 ter c.p. – Frode informatica Questa ipotesi di reato si configura quando, attraverso l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, con qualsivoglia modalità, ovvero, attraverso l'intervento abusivo, di qualsivoglia tipo, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema informatico o telematico, il soggetto agente ottiene per sé o per altri un ingiusto profitto con altrui danno. Questo reato può comportare responsabilità 231 soltanto quando risulta commesso in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea.</p>
<p>Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 Questa ipotesi di reato ricorre laddove, non configurando il fatto il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. È previsto un aggravamento di pena quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000, mentre quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto una sanzione amministrativa ed il fatto non assume rilevanza penale. La Legge specifica che, ai fini dell'applicazione di questa sanzione, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote</p>

nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Art. 25 D. Lgs. n. 231/2001

Art. 314 c.p. – Peculato

Questa ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Tale reato può essere fonte di responsabilità 231 soltanto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Questa ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Tale reato può essere fonte di responsabilità 231 soltanto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 317 c.p. – Concussione

Questa ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio¹, abusando della propria qualifica o dei propri poteri, costringe un altro soggetto a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o un altro vantaggio di natura economica o personale non dovuto.

Il reato di concussione si differenzia rispetto al reato di corruzione in quanto è caratterizzato dallo stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio¹, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Tale reato sanziona, in sostanza, l'accordo illecito fra un soggetto pubblico ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento un atto del proprio ufficio.

Ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite dagli artt. 318 e 320 c.p. si applicano anche al corruttore, ossia al privato che dà o promette il denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio².

1 Per effetto dell'art. 322 *bis*, comma 1 c.p. gli artt. 317, 318, 319, 320, si applicano anche 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-*quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

2 Per effetto dell'art. 322 *bis*, comma 2 c.p. le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma dell'art. 322 *bis* c.p.; 2) a persone che esercitano

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio¹ per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Tale reato sanziona, in sostanza, l’accordo illecito fra un soggetto pubblico ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento un atto contrastante con i propri doveri d’ufficio.

Ai sensi dell’art. 321 c.p., le pene stabilite dagli artt. 318 e 320 c.p. si applicano anche al corruttore, ossia al privato che dà o promette il denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio.

Ai sensi dell’art. 319 bis c.p. la pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Anche in relazione a tale delitto, a norma dell’art. 321 c.p. non è punibile solamente il soggetto pubblico, ma anche il soggetto privato che dà o promette il denaro o altra utilità.

Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Questa ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca un altro soggetto – senza costringerlo – a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità. Il fatto costitutivo del reato in esame consiste quindi nella coartazione lieve della volontà del privato a sottostare alle richieste del soggetto pubblico.

Poiché, secondo lo schema del reato in esame, il privato sceglie di prestare assenso alla richiesta della prestazione non dovuta senza costrizione, a differenza di quanto previsto in relazione al reato di concussione, la Legge prevede la punibilità anche del privato che dà o promette denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Questa ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

Nell’ipotesi in cui la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio viene integrata una delle fattispecie di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sopra descritte.

Oltre alla condotta del privato, è penalmente sanzionata anche la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che solleciti la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità da parte di un privato per le finalità sopra indicate.

Art. 323 c.p. – Abuso d’ufficio

Questa ipotesi di reato ricorre quando, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

È previsto l’aggravamento della pena quando il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Tale reato può essere fonte di responsabilità 231 soltanto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

La Legge prevede due diverse ipotesi di reato: la prima si configura nei confronti di chiunque, fuori dalle ipotesi di corruzione sopra descritte, sfruttando relazioni esistenti o anche solo millantate con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso il soggetto pubblico, sulle cui determinazioni si vorrebbe illecitamente influire; la seconda invece si configura nei confronti di chi, sfruttando tali relazioni, reali o anche solo asserite, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale per remunerare l'agente pubblico.

Oltre al soggetto che sfrutta le relazioni – reali o asserite – con un pubblico ufficiale, risponde del reato anche il privato che dà o promette il denaro o altra utilità.

La Legge prevede altresì che la pena è aumentata se il fatto è commesso in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Art. 25 decies D. Lgs. n. 231/2001

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 377-bis c.p. si configura nei confronti di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

1.3 LA NOZIONE DI “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

Ai fini dell'applicazione della Legge penale e, quindi, di riflesso del Modello 231, per “*Pubblica Amministrazione*” si intende qualsiasi Ente che eserciti funzioni di natura pubblica attribuibili allo Stato o ad un altro Ente Pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella nozione di Pubblica Amministrazione:

- Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni;
- Organi dell'Unione Europea, Istituti collegati e Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Polizia Penitenziaria, etc.);
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio;
- INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale;
- INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- Autorità Amministrative Indipendenti (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Consob, Banca d'Italia);
- ASL e Servizio Sanitario Nazionale;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che svolgono una funzione di interesse pubblico (RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane S.p.a.).

1.4 LA NOZIONE DI “PUBBLICO UFFICIALE” E DI “INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO”

Ai fini dell'applicazione del Modello 231 appartengono alla Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti che svolgono una “*funzione pubblica*” o un “*pubblico servizio*” ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p..

Entrambe le qualifiche prescindono dall'esistenza di un rapporto di dipendenza dallo Stato ovvero da un altro Ente pubblico.

Ai sensi dell'art. 357 c.p. per "*funzione pubblica*" si intende l'esercizio di attività attinenti alla pubblica funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria.

In particolare, rileva come "*pubblica funzione amministrativa*" la funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo dell'esercizio di poteri autoritativi o certificativi.

Colui che esercita una pubblica funzione è qualificato dalla Legge come "*pubblico ufficiale*".

Per "*pubblico servizio*" si intende, invece, un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di formazione e manifestazione della volontà della P.A. o dalla mancanza di esercizio di poteri autoritativi o certificativi. Esulano tuttavia dalla nozione di "*pubblico servizio*" le semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale. L'esercizio di un pubblico servizio consiste quindi, a titolo esemplificativo, in attività di produzione di beni e servizi di interesse generale, assoggettati alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, nell'esercizio di attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona (es. diritto alla salute, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, etc.).

Colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio è qualificato, ai sensi dell'art. 358 c.p., quale "*persona incaricata di un pubblico servizio*".

2. I DESTINATARI

I Destinatari della presente Parte Speciale coincidono con i Destinatari del Modello 231 della Associazione così come individuati nel paragrafo B dell'Introduzione della Parte Generale del Modello.

3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISK ASSESSMENT)

Nella fase di valutazione del rischio di commissione dei reati presupposto, sono state individuate le attività sensibili, vale a dire i processi rispetto ai quali risulta astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Come illustrato nel paragrafo 3.1.1 della Parte Generale del Modello, l'attività associativa ed i relativi processi gestionali ed operativi sono stati ricostruiti sia attraverso l'esame della documentazione associativa (es. organigramma, disposizioni organizzative, procedure, etc), sia tramite una serie di interviste documentate.

Ai fini della presente Parte Speciale sono risultate di particolare interesse le interviste:

- ❖ Presidente;
- ❖ Vicepresidente
- ❖ Segretario;
- ❖ Presidente revisori;
- ❖ Tesoriere;

La mappatura del rischio ha consentito di individuare

- alcuni **reati presupposto** in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione **non rilevanti** per AIT;
- le **attività sensibili**, vale a dire le attività associative che comportano rapporti diretti delle organi associative con la Pubblica Amministrazione e sono dunque esposte al rischio diretto di commissione dei reati presupposto;
- le **attività strumentali**, vale a dire le attività associative che, pur non comportando un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato e sono quindi funzionali alla condotta illecita.

L'esito della mappatura del rischio relativa ai reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione è documentata in specifiche cartelle della **Tabella sinottica della mappatura del rischio**, allegata alla Parte Generale.

3.1 REATI PRESUPPOSTO NON RILEVANTI PER AITI.

Alla luce della mappatura del rischio di AITI, non risultano nemmeno astrattamente applicabili agli Organi associativi ed alle loro articolazioni operative della Associazione i seguenti reato presupposto:

Art. 24 – 25 D. Lgs. n. 231/2001	
Art. 314 c.p. – Peculato Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 c.p. – Concussione Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio	La struttura di questi reati richiede che la condotta illecita venga commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Le organi associativi di AITI, non rivestono nemmeno astrattamente tale qualifica.
Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898	Considerata l'attività di AITI., la Associazione non attinge al Fondo europeo agricolo di garanzia né al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

3.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI AITI.

La tabella seguente riporta le attività sensibili individuate in esito della mappatura del rischio, le modalità di commissione dei reati presupposto ipotizzabili in relazione alle singole attività sensibili ed i reati volta per volta astrattamente associabili.

Per il riscontro delle attività sensibili concretamente in corso, si rimanda alla Tabella sinottica della mappatura del rischio, allegata alla Parte Generale del Modello, in cui, per ciascuna attività sensibile, vengono altresì riportati i processi sensibili in corso.

<u>ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	<u>IPOTETICHE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO</u>	<u>REATI PRESUPPOSTO ASSOCIABILI</u>
<p>Rapporti con Enti pubblici connessi allo svolgimento delle attività associative (ad es. rapporti con Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.)</p>	<p>Attestazione di dati o fatti non veri nella predisposizione di documentazione da fornire alla Pubblica Amministrazione.</p>	<p>Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.</p>
	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità ad un soggetto pubblico per ottenere trattamenti di favore per la Associazione.</p>	<p>Artt. 318 c.p. – 320 c.p. – 321 c.p. Artt. 319 c.p. – 320 c.p. – 321 c.p. Art. 322 c.p.</p>
	<p>Dazione o promessa di denaro o di un altro vantaggio di natura economica o personale di fronte ad una minaccia prospettata da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.</p>	<p>Art. 319 <i>quater</i> c.p.</p>
	<p>Remunerazione di un intermediario per ottenere, tramite le sue influenze su un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, trattamenti di favore per la Associazione.</p> <p>Assegnazione di una provvista economica ad un intermediario per ottenere trattamenti di favore per la Associazione, corrompendo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.</p>	<p>Art. 346 <i>bis</i> c.p.</p>
<p>Erogazioni pubbliche (contributi, finanziamenti, mutui agevolati, incentivi)</p>	<p>Attestazione di dati o fatti falsi nella predisposizione della documentazione funzionale ad ottenere erogazioni pubbliche.</p>	<p>Art. 316 <i>ter</i> c.p. Art. 640 <i>bis</i> c.p.</p>
	<p>Impiego di erogazioni pubbliche per scopi diversi da quelli di pubblico interesse cui erano destinate.</p>	<p>Art. 316 <i>bis</i> c.p.</p>

	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità ad un soggetto pubblico per l'ottenimento di erogazioni pubbliche.	Artt. 318 c.p. – 320 c.p. – 321 c.p. Artt. 319 c.p. – 320 c.p. – 321 c.p. Art. 322 c.p.
	Dazione o promessa di denaro o di un altro vantaggio di natura economica o personale di fronte alla minaccia, prospettata da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, di negare un'erogazione di denaro pubblico alla Associazione.	Art. 319 <i>quater</i> c.p.
	Remunerazione di un intermediario per ottenere, tramite le sue influenze su un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, erogazioni pubbliche. Assegnazione di una provvista economica ad un intermediario per ottenere erogazioni pubbliche, corrompendo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.	Art. 346 <i>bis</i> c.p.
Atti o provvedimenti amministrativi (es. licenze, autorizzazioni, concessioni)	Attestazione di dati o fatti falsi nella predisposizione della documentazione attestante condizioni essenziali per il rilascio di provvedimenti amministrativi da parte della P.A..	Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.
	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità ad un soggetto pubblico per l'ottenimento di atti o provvedimenti amministrativi.	Artt. 318 c.p. – 320 c.p. – 321 c.p. Artt. 319 c.p. – 320 c.p. – 321 c.p. Art. 322 c.p.
	Remunerazione di un intermediario per ottenere, tramite le sue influenze su un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, atti o provvedimenti amministrativi Assegnazione di una provvista economica ad un intermediario per ottenere atti o provvedimenti amministrativi, corrompendo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.	Art. 346 <i>bis</i> c.p.
	Dazione o promessa di denaro o di un altro vantaggio di natura economica o personale di fronte alla minaccia, prospettata da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, di negare l'adozione di un atto o di un provvedimento amministrativo.	Art. 319 <i>quater</i> c.p.

<p>Rapporti con Enti di controllo (ad es. rapporti con Guardia di Finanza, SPRESAL, Ispettorato del Lavoro, etc.)</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità ad un soggetto pubblico in occasione di attività di controllo.</p>	<p>Artt. 318 c.p. – 320 c.p. – 321 c.p. Artt. 319 c.p. – 320 c.p. – 321 c.p. Art. 322 c.p.</p>
	<p>Dazione o promessa di denaro o di un altro vantaggio di natura economica o personale di fronte alla minaccia, prospettata da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, di elevare una sanzione in esito ad un sopralluogo o ad un accertamento.</p>	<p>Art. 319 <i>quater</i> c.p.</p>
	<p>Remunerazione di un intermediario per ottenere, tramite le sue influenze su un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, trattamenti di favore per la Associazione in occasione di attività di controllo.</p> <p>Assegnazione di una provvista economica ad un intermediario per ottenere trattamenti di favore per la Associazione in occasione di attività di controllo, corrompendo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio,.</p>	<p>Art. 346 <i>bis</i> c.p.</p>
<p>Accesso ai sistemi informatici della PA</p>	<p>Alterazione di <i>data base</i> della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a procedure di gara (iscrizione in albi, ecc.).</p> <p>Alterazione attraverso canali informatici di dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell' associazione trasmessi alla P.A..</p>	<p>Art. 640 <i>ter</i> c.p.</p>
<p>Contratti pubblici</p>	<p>Possibili frodi nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico o con l'Unione Europea, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.</p>	<p>Art. 356 c.p.</p>
<p>Contenzioso giudiziale</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità a qualsiasi soggetto che possa in qualunque modo influenzare l'esito di un contenzioso giudiziario a favore della Associazione.</p>	<p>Art. 319 <i>ter</i> c.p.</p>

	<p>Remunerazione di un intermediario per ottenere, tramite le sue influenze su un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, un esito vantaggioso per la Associazione nell'ambito di un contenzioso giudiziario.</p> <p>Assegnazione di una provvista economica ad un intermediario per ottenere un esito vantaggioso per la Associazione nell'ambito di un contenzioso giudiziario, corrompendo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.</p>	Art. 346 <i>bis</i> c.p.
	<p>Violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità a persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale e dotata della facoltà di non rispondere.</p>	Art. 377 <i>bis</i> c.p.

3.3 LE ATTIVITÀ STRUMENTALI DI AITI.

La tabella seguente riporta le attività che, in esito della mappatura del rischio, risultano strumentali alla commissione di reati presupposto ed i singoli reati contro la Pubblica Amministrazione a cui sono associabili.

<u>ATTIVITÀ STRUMENTALI</u>	<u>I POTETICO NESSO DI STRUMENTALITÀ CON I REATI PRESUPPOSTO</u>	<u>REATI PRESUPPOSTO ASSOCIABILI</u>
Gestione della contabilità associativa	Alterazione delle scritture contabili per la creazione di provviste finalizzate alla costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione.	
	Alterazione delle scritture contabili per occultare l'impiego di erogazioni pubbliche per scopi diversi da quelli di pubblico interesse cui erano destinate.	
Gestione delle risorse finanziarie della Associazione	Prelievo dai flussi di cassa per dazioni di denaro indebite ed illecite a soggetti pubblici.	Artt. 318 c.p. – 320 c.p. – 321 c.p.

Acquisto ed approvvigionamento di beni e servizi	Acquisto da fornitori indicati da esponenti della P.A., in violazione delle politiche associative, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità per la Associazione.	Artt. 319 c.p. – 320 c.p. – 321 c.p. Art. 322 c.p. Art. 319 <i>quater</i> c.p. Art. 346 <i>bis</i> c.p. Art. 316 <i>bis</i> c.p.
Rapporto con il personale dipendente	Selezione ed assunzione di personale indicato da esponenti della P.A., in violazione delle politiche associative, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità per la Associazione.	
Omaggi e Donazioni	Strumentalizzazione e gestione impropria di omaggi, donazioni e atti di liberalità allo scopo di influenzare soggetti pubblici.	
Consulenze esterne	Incarichi a consulenti indicati da esponenti della P.A., in violazione delle politiche associative, al fine di ottenere al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità per la Associazione.	
	Dissimulazione del prezzo della corruzione con il conferimento di incarichi di consulenze esterne.	

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT)

La gestione delle aree di rischio sopra individuate è assicurata dall'esatto funzionamento di tutte le componenti del Sistema di Gestione e Controllo che governa i processi decisionali ed operativi di AITI.

Ferma la riconducibilità anche al rischio legato ai reati contro la PA delle componenti del Sistema di Gestione e Controllo di AITI a valenza generale (il Codice Etico, la *governance* associativa, l'organigramma dell'associazione, i principi generali di controllo, il Sistema di gestione della Qualità), nel presente paragrafo si dà evidenza delle componenti specificamente volte alla prevenzione del rischio di commissione di reati contro la PA, vale a dire dei **principi generali di comportamento** applicabili e dei **presidi di prevenzione** adottati in materia di reati contro la PA.

4.1 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili e strumentali indicate nel paragrafo precedente, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Associazione.

In generale, si stabiliscono i seguenti divieti ed i seguenti obblighi in relazione alle attività sensibili relative ai reati di cui agli artt. 24, 25 e 25 *decies* D. Lgs. n. 231/2001.

È fatto **divieto** a tutti i Destinatari del Modello di:

- ❖ intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Associazione, in mancanza del conferimento di appositi poteri;
- ❖ utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri del settore, sull'erogazione di contributi o finanziamenti pubblici o altre su simili informazioni;
- ❖ offrire denaro o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o organi o funzionari dell'Autorità Giudiziaria, inclusi i familiari degli stessi, al fine di influenzarne la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Associazione, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri del settore, sull'erogazione di contributi o finanziamenti pubblici o altre su simili informazioni;
- ❖ riconoscere, in favore di fornitori, consulenti o collaboratori esterni, o loro familiari, che operino nei confronti della Pubblica Amministrazione in nome e per conto della Associazione, compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ❖ corrispondere o proporre la corresponsione o chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro o altre utilità ad un pubblico funzionario dell'Autorità Giudiziaria, o suoi familiari;
- ❖ conferire incarichi professionali, dare o promettere omaggi, denaro, liberalità o altre utilità ad autorità pubbliche, organi di ispezione e controllo, organi o funzionari dell'Autorità Giudiziaria, soggetti che prestino la loro attività in favore di Enti Pubblici, di società da questi controllate o di persone con cui i soggetti pubblici intrattengono notoriamente stretti legami;
- ❖ favorire nel processo di assunzione soggetti che, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione o loro familiari;

- ❖ ricorrere a forme di contribuzioni che, sotto una veste di incarichi o consulenze, configurino, invece, forme di omaggi o regalie verso autorità pubbliche, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, inclusi i loro familiari;
- ❖ presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dalla Pubblica Amministrazione (ad es. per ottenere il rilascio di concessioni o autorizzazioni o di finanziamenti pubblici);
- ❖ destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti o qualunque tipo di altra erogazione ottenuta dallo Stato o da altro Ente pubblico o dall'Unione Europea;
- ❖ creare fondi tramite fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- ❖ alterare i sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione o intervenire indebitamente sugli stessi.

Quanto agli **obblighi**, vale quanto segue:

- ❖ tutte le attività sensibili o strumentali devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello;
- ❖ tutte le Organi associativi di AITI. instaurano e mantengono ogni rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- ❖ negli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni le organi associativi forniscono informazioni complete, fedeli e veritiere;
- ❖ in attuazione del principio generale di segregazione delle attività, le procedure associative in materia sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo;
- ❖ qualsiasi rapporto con soggetti pubblici deve essere corretto, formale ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare;
- ❖ è sempre garantita la tracciabilità dei processi decisionali adottati, attraverso un adeguato supporto documentale;
- ❖ l'assunzione di personale dipendente avviene secondo criteri oggettivi di individuazione delle necessità associative e delle corrispondenti capacità e titoli individuali, con processo condiviso da più organi associativi che contribuiscono alla scelta dei candidati nel rispetto dei predetti criteri;
- ❖ tutte le organi associativi di AITI. prestano la massima collaborazione ai soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- ❖ l'opportunità di accesso a finanziamenti, contributi ed erogazioni pubbliche è individuata sulla base della effettiva presenza di tutti requisiti richiesti;
- ❖ una volta ottenuta un'erogazione pubblica, la stessa è utilizzata esclusivamente nell'ambito e per le finalità individuati dal provvedimento di erogazione, nel rispetto di tutte le modalità attuative previste, fornendo alla P.A. competente, ove prevista, una rendicontazione trasparente, completa e veritiera delle attività finanziate svolte;
- ❖ gli acquisti e l'approvvigionamento di beni e servizi richiedono l'autorizzazione ad un adeguato livello gerarchico;
- ❖ il processo di fatturazione è sottoposto a diversi livelli di controllo, al fine di identificare eventuali anomalie;
- ❖ qualora, da parte della Associazione, vengano coinvolti soggetti terzi nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, occorre valutare l'indispensabilità di tale coinvolgimento, valutare l'affidabilità etica e professionale del soggetto coinvolto e la conoscenza ed accettazione del Codice Etico della Associazione.

4.2 I PRESIDI DI PREVENZIONE

I presidi di prevenzione adottati da AITI. per fronteggiare il rischio di commissione di reati contro la PA si articolano in presidi documentali e gestionali.

Tali presidi, che definiscono la disciplina di riferimento per la gestione delle attività sensibili, rappresentano la concreta attuazione, riferita al settore dei reati contro la Pubblica Amministrazione, dei principi generali di comportamento sopra richiamati, dei principi generali di controllo, di tutti gli altri principi che permeano il Modello della Associazione e dei valori espressi nel Codice Etico.

Fra le principali tipologie di presidi documentali in uso nell'Associazione vi sono:

- ✓ la procedura Anticorruzione;
- ✓ Policy sul Sistema del Governo associativo e Deleghe;
- ✓ la procedura *Gestione* dei flussi finanziari;
- ✓ Policy rimborsi spese;
- ✓ Policy sponsorizzazioni;
- ✓ il manuale e documentazione del Sistema di Gestione della Qualità – Salute e sicurezza.

Fra le principali tipologie di presidi gestionali in uso nell'Associazione ed utili per la materia in questione, d'altro canto, fra gli altri, vi è:

- ✓ Microsoft Office;
- ✓ Database associati;
- ✓ Sito AITI.

L'associazione dei singoli presidi alle aree di rischio sopra individuate è stata documentata nella **Tabella sinottica della mappatura del rischio**, allegata alla Parte Generale (Allegato 2 alla Parte Generale), che viene mantenuta costantemente aggiornata dalle competenti organi associativi.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali di comportamento espressi nel sottoparagrafo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta osservanza dei presidi di prevenzione documentali e gestionali e di tutto il Sistema di Gestione e Controllo vigente nell'Associazione, che costituiscono parte integrante del Modello, nonché di qualunque disposizione aziendale che venga emanata dall'Alta Direzione nelle attività oggetto della presente Parte Speciale.

L'inosservanza dei principi e dei presidi di prevenzione richiamati nella presente Parte Speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella Parte Generale alla sezione "Sistema disciplinare".

5. FLUSSI INFORMATIVI E ATTIVITÀ

DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Per ciascun processo sensibile, le organi associativi competenti devono:

- tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;
- segnalare all'OdV ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole associative in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.

La procedura "*Flussi informativi nei confronti dell'OdV*" regola i flussi informativi da parte degli organi associativi nei confronti dell'OdV. Inoltre, i singoli presidi documentali richiamati nella presente Parte Speciale indicano le segnalazioni che le organi associativi interessate devono inviare all'OdV.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, al fine di verificare il rispetto dei principi generali di comportamento e dei presidi di prevenzione sopra indicati.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, a qualsiasi documentazione aziendale che ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole associative dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Le violazioni o il sospetto di violazione delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutte le organi associativi secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale B

Reati societari

Versione	Data di approvazione
I ^a edizione	Delibera del Consiglio direttivo del giorno 15 dicembre 2023

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. I REATI PRESUPPOSTO.....	3
1.1 I REATI SOCIETARI	3
1.2 I SINGOLI REATI PRESUPPOSTO	4
2. I DESTINATARI.....	7
3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISK ASSESSMENT).....	7
3.1 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI AITI.....	8
3.2 LE ATTIVITÀ STRUMENTALI DI AITI.....	10
4. LA GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT).....	12
4.1 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	12
4.2 I PRESIDI DI PREVENZIONE	14
5. FLUSSI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	15

INTRODUZIONE

La presente **Parte Speciale B** descrive i principi e le regole operative che governano le attività associative esposte al rischio di commissione dei reati societari presupposto della responsabilità degli Enti e ha pertanto lo scopo di:

- ✓ prevedere le regole di condotta ed indicare i presidi di prevenzione che i Destinatari sono tenuti ad osservare e ad applicare in osservanza del Modello 231;
- ✓ fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle Organi associativi gli strumenti di riferimento per esercitare il controllo ed il monitoraggio sull'applicazione del Modello 231.

1. I REATI PRESUPPOSTO

1.1 I REATI SOCIETARI

Nella presente Parte Speciale sono stati presi in considerazione i profili di rischio legati ai reati societari presupposto della responsabilità degli Enti, che risultano elencati nel seguente articolo:

❖ **Art. 25-ter. Reati societari**

[I] In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) per il delitto di **false comunicazioni sociali** previsto dall'articolo **2621 del codice civile**, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

*a-bis) per il delitto di **false comunicazioni sociali** previsto dall'articolo **2621-bis del codice civile**, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*

*b) per il delitto di **false comunicazioni sociali** previsto dall'articolo **2622 del codice civile**, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;]

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

*h) per il delitto di **impedito controllo**, previsto dall'articolo **2625, secondo comma, del codice civile**, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*i) per il delitto di **formazione fittizia del capitale**, previsto dall'articolo **2632 del codice civile**, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*l) per il delitto di **indebita restituzione dei conferimenti**, previsto dall'articolo **2626 del codice civile**, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

m) per la contravvenzione di **illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, prevista dall'articolo **2627** del **codice civile**, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previsto dall'articolo **2628** del **codice civile**, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di **operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'articolo **2629** del **codice civile**, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**, previsto dall'articolo **2633** del **codice civile**, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di **illecita influenza sull'assemblea**, previsto dall'articolo **2636** del **codice civile**, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di **aggiotaggio**, previsto dall'articolo **2637** del **codice civile** e per il delitto di **omessa comunicazione del conflitto d'interessi** previsto dall'articolo **2629-bis** del **codice civile**, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsti dall'articolo **2638**, **primo e secondo comma**, del **codice civile**, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di **corruzione tra privati**, nei casi previsti dal **terzo comma** dell'articolo **2635** del **codice civile**, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di **istigazione** di cui al **primo comma** dell'articolo **2635-bis** del **codice civile**, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

[II]. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

1.2 I SINGOLI REATI PRESUPPOSTO

Nella tabella seguente si riportano i singoli reati presupposto richiamati nell'art. 25 ter D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 25 ter D. Lgs. n. 231/2001
<p>Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate</p> <p>Tale norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.</p>
<p>Art. 2625, comma 2 c.c. – Impedito controllo</p> <p>Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 c.c. si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci.</p>

Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Art. 2626 c.c. – Indebite restituzione dei conferimenti

La condotta tipica ricorre quando, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, gli amministratori restituiscono, anche mediante il compimento di operazioni simulate, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Per integrare la fattispecie descritta non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia anche solo un singolo socio.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Questa ipotesi di reato ricorre quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La Legge prevede che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Questa ipotesi di reato si perfeziona allorché gli amministratori acquistino o sottoscrivano, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali proprie o della società controllante, cagionando così una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La Legge prevede che la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Questa ipotesi di reato ricorre quando gli amministratori effettuano, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando così danno ai creditori.

Il reato è punito a querela della persona offesa ed il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Tale reato si perfeziona quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetti a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società ovvero, se si tratta di Amministratore Delegato, non si astiene dall'operazione stessa investendone l'organo gestorio, ovvero se si tratta di Amministratore Unico, non ne dà notizia anche alla prima assemblea utile e cagioni in tal modo un danno alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Questa ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Questa ipotesi di reato ricorre quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Tale reato è punibile a querela della persona offesa e la Legge prevede che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

Questa ipotesi di reato ricorre quando amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o altri soggetti che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle sopra indicate, nonché soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi, accettano o sollecitano, anche per interposta persona, per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuti, o la relativa promessa, per compiere od omettere un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

È punita anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva) con le medesime pene previste per il corrotto.

Solo il reato commesso dal corruttore, e non anche quello commesso dal corrotto, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, se commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente al quale il corruttore appartiene.

Art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Questa ipotesi di reato ricorre quando

- un soggetto offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);

- gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

Questa ipotesi di reato ricorre allorché un soggetto determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

Questa ipotesi di reato ricorre allorché un soggetto diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Art. 2638, commi 1 e 2 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Questa ipotesi di reato ricorre quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti o di altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

2. I DESTINATARI

I Destinatari della presente Parte Speciale coincidono con i Destinatari del Modello 231 dell'Associazione così come individuati nel paragrafo B dell'Introduzione della Parte Generale del Modello.

3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISK ASSESSMENT)

Nella fase di valutazione del rischio di commissione dei reati presupposto, sono state individuate le attività sensibili, vale a dire i processi rispetto ai quali risulta astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari.

Come illustrato nel paragrafo 3.1.1 della Parte Generale del Modello, l'attività associativa, le sue articolazioni ed i relativi processi gestionali ed operativi sono stati ricostruiti sia attraverso l'esame della documentazione associativa (es. organigramma, disposizioni organizzative, procedure, etc.), sia tramite una serie di interviste documentate.

Ai fini della presente Parte Speciale sono risultate di particolare interesse le interviste:

- ❖ Presidente;
- ❖ Vice-presidente
- ❖ Segretario;
- ❖ Presidente revisori;
- ❖ Tesoriere;

La mappatura del rischio ha consentito di individuare

- le **attività sensibili**, vale a dire le attività associative che comportano la diretta gestione di processi attinenti al funzionamento ed all'operatività dell'Associazione e che sono dunque esposte al rischio diretto di commissione dei reati presupposto;
- le **attività strumentali**, vale a dire le attività associative che, pur non comportando la diretta gestione di processi attinenti al funzionamento ed all'operatività dell'Associazione, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato e sono quindi funzionali alla condotta illecita.

L'esito della mappatura del rischio relativa ai reati societari presupposto della responsabilità degli Enti è documentato in specifiche cartelle della **Tabella sinottica della mappatura del rischio**, allegata alla Parte Generale.

3.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI AITI.

La tabella seguente riporta le attività sensibili individuate in esito alla mappatura del rischio, le modalità di commissione dei reati presupposto ipotizzabili in relazione alle singole attività sensibili ed i reati volta per volta astrattamente associabili.

Per il riscontro delle attività sensibili concretamente in corso, si rimanda alla Tabella sinottica della mappatura del rischio, allegata alla Parte Generale del Modello, in cui, per ciascuna attività sensibile, vengono altresì riportati i processi sensibili in corso.

<u>ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	<u>IPOTETICHE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO</u>	<u>REATI PRESUPPOSTO ASSOCIABILI</u>
<i>Redazione e approvazione del Bilancio</i>	Esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero o omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Associazione, al fine di conseguire un ingiusto profitto.	Art. 2622 c.c.
	Alterazione, occultamento, distruzione dei documenti e delle scritture contabili o utilizzo di false fatture o documenti contabili per operazioni inesistenti, anche in eventuale accordo con il fornitore, per rendere a terzi un'infedele rappresentazione della Associazione, anche attraverso una falsa dichiarazione, o per la creazione di provviste finalizzate alla costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di illeciti.	Art. 2625, c. 2 c.c. Art. 2638, c. 1 e 2 c.c.
	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629 <i>bis</i> c.c.
<i>Operazioni sul capitale sociale e sulle partecipazioni e operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni)</i>	Acquisto o sottoscrizione illecita di quote sociali che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.	Art. 2628 c.c.
	Riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra associazioni o scissioni, effettuate in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori ed in danno di questi ultimi.	Art. 2629 c.c.
	Attribuzioni di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale o sottoscrizione reciproca di quote in funzione della formazione fittizia del capitale della Associazione.	Art. 2632 c.c.
<i>Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve</i>	Restituzione fuori dai casi consentiti dalla Legge, anche simulata, dei conferimenti ai soci o liberazione dei soci dall'obbligo di conferimento.	Art. 2626 c.c.
	Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o ripartizione di riserve che non possono essere distribuite.	Art. 2627 c.c.

	Sopravalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Associazione nel caso di trasformazione, in funzione della formazione fittizia del capitale della Associazione.	Art. 2632 c.c.
Comunicazioni e rapporti con i soci, gli organi sociali, gli organi di controllo ed i terzi	Esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero o omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Associazione, al fine di conseguire un ingiusto profitto.	Art. 2621 c.c. – 2621- <i>bis</i> c.c. Art. 2625, c. 2 c.c. Art. 2638, c. 1 e 2 c.c.
	Alterazione, occultamento, distruzione dei documenti e delle scritture contabili o utilizzo di false fatture o documenti contabili per operazioni inesistenti, per rendere a terzi un'infedele rappresentazione della Associazione, anche attraverso una falsa dichiarazione, o per la creazione di provviste finalizzate alla costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di illeciti.	Art. 2625, c. 2 c.c. Art. 2638, c. 1 e 2 c.c.
	Falsità o reticenza nelle informative e nelle dichiarazioni rese alle autorità pubbliche di vigilanza, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.	Art. 2638, c. 1 e 2 c.c.
	Dazione o promessa di denaro o utilità non dovute ad un esponente di una Associazione terza affinché compia od ometta atti in violazione ai propri obblighi di ufficio o al proprio obbligo di fedeltà.	Art. 2635 - 2635 <i>bis</i> c.c.
	Diffusione di notizie false, ovvero commissione di operazioni simulate o di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.	Art. 2637 c.c.
	Determinazione della maggioranza in assemblea con atti simulati o con frode.	Art. 2636 c.c.
	Tenuta delle scritture contabili e dei Libri sociali.	

3.2 LE ATTIVITÀ STRUMENTALI DI AITI.

La tabella seguente riporta le attività che, in esito della mappatura del rischio, risultano strumentali alla commissione di reati presupposto ed i singoli reati societari a cui sono associabili.

<u>ATTIVITÀ STRUMENTALI</u>	<u>IPOTETICO NESSO DI STRUMENTALITÀ CON I REATI PRESUPPOSTO</u>	<u>REATI PRESUPPOSTO ASSOCIABILI</u>
<i>Gestione della contabilità associativa</i>	<p>Rilevazione, registrazione e rappresentazione fraudolenta di fatti di gestione ovvero alterazione, occultamento, distruzione dei documenti e delle scritture contabili o utilizzo di false fatture o documenti contabili per operazioni inesistenti, per rendere a terzi un'infedele rappresentazione della Associazione, anche attraverso una falsa dichiarazione, o per la creazione di provviste finalizzate alla costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di illeciti.</p> <p>Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio, nonché delle relazioni ad esso allegate.</p>	<p>Art. 2621 c.c. – 2621-bis c.c. Art. 2625, c. 2 c.c. Art. 2638, c. 1 e 2 c.c. Art. 2635 – 2635 bis c.c.</p>
<i>Gestione delle risorse finanziarie della Associazione</i>	<p>Gestione fraudolenta dei conti correnti societari o della cassa associativa per rendere a terzi un'infedele rappresentazione della Associazione, anche attraverso una falsa dichiarazione, o per la creazione di provviste finalizzate alla costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di illeciti.</p>	
<i>Acquisto ed approvvigionamento di beni e servizi</i>	<p>Alterazione, occultamento, distruzione dei documenti e delle scritture contabili o utilizzo di false fatture o documenti contabili per operazioni inesistenti, per rendere a terzi un'infedele rappresentazione della Associazione, anche attraverso una falsa dichiarazione, o per la creazione di provviste finalizzate alla costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di illeciti.</p> <p>Alterazione delle normali condizioni contrattuali al fine di indurre un esponente di una Associazione terza a compiere od omettere atti in violazione ai propri obblighi di ufficio o al proprio obbligo di fedeltà ovvero per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di illeciti attraverso meccanismi di falsa fatturazione o sovrapproduzione.</p>	

	Acquisto da fornitori indicati da soggetti terzi, in violazione delle politiche associative, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità per la Associazione.	
Gestione degli ordini ricevuti dai clienti	Alterazione, occultamento, distruzione dei documenti e delle scritture contabili o utilizzo di false fatture o documenti contabili per operazioni inesistenti, per rendere a terzi un'infedele rappresentazione della Associazione, anche attraverso una falsa dichiarazione, o per la creazione di provviste finalizzate alla costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di illeciti.	
	Alterazione delle normali condizioni contrattuali al fine di indurre un esponente di una Associazione terza a compiere od omettere atti in violazione ai propri obblighi di ufficio o al proprio obbligo di fedeltà ovvero per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di illeciti attraverso meccanismi di falsa fatturazione o sovrapproduzione.	
Rapporto con il personale dipendente	Alterazione, occultamento, distruzione dei documenti e delle scritture contabili o utilizzo di false fatture o documenti contabili per operazioni inesistenti, per rendere a terzi un'infedele rappresentazione della Associazione, anche attraverso una falsa dichiarazione, o per la creazione di provviste finalizzate alla costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di illeciti.	
	Selezione ed assunzione di personale indicato da soggetti terzi, in violazione delle politiche associative, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità per la Associazione.	
Omaggi e Donazioni	Strumentalizzazione e gestione impropria di omaggi, donazioni e atti di liberalità allo scopo di influenzare soggetti terzi.	
Consulenze esterne	Incarichi a consulenti indicati da esponenti di Associazione terze, in violazione delle politiche associative, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità per la Associazione.	
	Alterazione, occultamento, distruzione dei documenti e delle scritture contabili o utilizzo di false fatture o documenti contabili per operazioni inesistenti, per rendere a terzi un'infedele rappresentazione della Associazione, anche attraverso una falsa dichiarazione, o per la creazione di provviste finalizzate alla costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di illeciti.	
Gestione del contenzioso	Dazione o promessa di denaro o utilità non dovute ad un esponente di una Associazione terza affinché compia od ometta atti in violazione ai propri obblighi di ufficio o al proprio obbligo di fedeltà.	

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT)

La gestione delle aree di rischio sopra individuate è assicurata dall'esatto funzionamento di tutte le componenti del Sistema di Gestione e Controllo che governa i processi decisionali ed operativi di AITI..

Ferma la riconducibilità anche al rischio legato ai reati societari delle componenti del Sistema di Gestione e Controllo di AITI. a valenza generale (il Codice Etico, la *governance* associativa, l'organigramma associativa, i principi generali di controllo, il Sistema di gestione della Qualità), nel presente paragrafo si dà evidenza delle componenti specificamente volte alla prevenzione del rischio di commissione di reati societari, vale a dire dei **principi generali di comportamento** applicabili e dei **presidi di prevenzione** adottati in materia di reati societari.

4.1 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili e strumentali indicate nel paragrafo precedente, al fine di prevenire il verificarsi dei reati rilevanti per l'Associazione.

In generale, si stabiliscono i seguenti divieti ed i seguenti obblighi in relazione alle attività sensibili relative ai reati di cui all'art. 25 *ter* D. Lgs. n. 231/2001.

È fatto **divieto** a tutti i Destinatari del Modello di:

- ✓ rappresentare o comunicare per l'elaborazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali dati falsi, parziali o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- ✓ omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- ✓ ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ✓ tenere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio dei Revisori;
- ✓ tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione;
- ✓ registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- ✓ dare o promettere denaro o altre utilità ai soggetti di cui all'articolo 2635 commi 1 e 2 c.c., 2635 *bis* comma 1 c.c. e in generale ai privati, per promuovere o favorire gli interessi dell'Associazione, anche se a seguito di illecite pressioni;
- ✓ creare fondi tramite fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Quanto agli **obblighi**, vale quanto segue:

- ✓ tutte gli Organi Associativi tengono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure associative interne, in tutte le attività funzionali

alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;

- ✓ tutte gli Organi associativi favoriscono il regolare funzionamento dell'Associazione e degli altri Organi Associativi, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione societaria previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- ✓ tutte le attività sensibili sono svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello;
- ✓ è sempre garantita la tracciabilità dei processi decisionali adottati, attraverso un adeguato supporto documentale;
- ✓ tutti gli Organi associativi di AITI. prestano la massima collaborazione ai soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- ✓ gli Organi associativi competenti in materia di registrazioni contabili assicurano che le stesse siano svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché nel rispetto dei principi contabili di riferimento;
- ✓ tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili dell'Associazione devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione;
- ✓ tutte gli Organi associativi che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- ✓ la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, devono avvenire con modalità tali da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati e sia sempre individuabile la funzione associativa che ha inserito i dati nel sistema;
- ✓ tutte gli Organi associativi osservano le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- ✓ tutte le operazioni sul capitale sociale sono adeguatamente documentate e tracciate;
- ✓ gli Organi associativi competenti sono tenuti ad effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività associativa, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- ✓ l'assunzione di personale dipendente avviene secondo criteri oggettivi di individuazione delle necessità associative e delle corrispondenti capacità e titoli individuali, con processo condiviso da più Organi associativi che contribuiscono alla scelta dei candidati nel rispetto dei predetti criteri;
- ✓ gli acquisti e l'approvvigionamento di beni e servizi richiedono l'autorizzazione ad un adeguato livello gerarchico;
- ✓ il processo di fatturazione è sottoposto a diversi livelli di controllo, al fine di identificare eventuali anomalie.

4.2 I PRESIDI DI PREVENZIONE

I presidi di prevenzione adottati da AITI. per fronteggiare il rischio di commissione di reati societari si articolano in presidi documentali e gestionali.

Tali presidi, che definiscono la disciplina di riferimento per la gestione delle attività sensibili, rappresentano la concreta attuazione, riferita al settore dei reati societari, dei principi generali di comportamento sopra richiamati, dei principi generali di controllo, di tutti gli altri principi che permeano il Modello dell'Associazione e dei valori espressi nel Codice Etico.

Fra le principali tipologie di presidi documentali in uso nell'associazione vi sono:

- ✓ Policy sul Sistema del Governo associativo e Deleghe;
- ✓ Procedura *Gestione dei flussi finanziari*;
- ✓ Policy rimborsi spese;
- ✓ Policy sponsorizzazioni;
- ✓ Regolamento delegati e sezioni regionali;
- ✓ DVR e procedure per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fra le principali tipologie di presidi gestionali in uso nell'associazione ed utili per la materia in questione, d'altro canto, fra gli altri, vi è:

- ✓ Microsoft Office;
- ✓ Database associati;
- ✓ Sito AITI.

L'associazione dei singoli presidi alle aree di rischio sopra individuate è stata documentata nella **Tabella sinottica della mappatura del rischio**, allegata alla Parte Generale (Allegato 4), che viene mantenuta costantemente aggiornata dai competenti Organi associativi.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali di comportamento espressi nel sottoparagrafo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta osservanza dei presidi di prevenzione documentali e gestionali e di tutto il Sistema di Gestione e Controllo vigente nell'Associazione, che costituiscono parte integrante del Modello, nonché di qualunque disposizione associativa che venga emanata dal Consiglio Direttivo nelle attività oggetto della presente Parte Speciale.

L'inosservanza dei principi e dei presidi di prevenzione richiamati nella presente Parte Speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella Parte Generale alla sezione "Sistema disciplinare".

5. FLUSSI INFORMATIVI E ATTIVITÀ

DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Per ciascun processo sensibile, gli Organi associativi competenti devono:

- tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;
- segnalare all'OdV ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole associative in materia o laddove si evidenzia comunque una situazione di anomalia.

La procedura "*Flussi informativi nei confronti dell'OdV*" regola i flussi informativi da parte degli Organi associativi nei confronti dell'OdV. Inoltre, i singoli presidi documentali richiamati nella presente Parte Speciale indicano le segnalazioni che gli Organi associativi interessati devono inviare all'OdV.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, al fine di verificare il rispetto dei principi generali di comportamento e dei presidi di prevenzione sopra indicati.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, a qualsiasi documentazione associativa che ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole associative dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Le violazioni o il sospetto di violazione delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti gli Organi associativi secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale C

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)

*

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs. 231/2001)

Versione	Data di approvazione
I ^a edizione	Delibera del Consiglio direttivo del giorno 15 dicembre 2023

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. I REATI PRESUPPOSTO.....	3
1.1 I REATI DELLA SFERA INFORMATICA.....	3
1.2 I SINGOLI REATI PRESUPPOSTO	3
2. I DESTINATARI.....	8
3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISK ASSESSMENT).....	8
3.1 REATI PRESUPPOSTO NON RILEVANTI PER AITI	9
3.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI AITI.....	10
4. LA GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT).....	14
4.1 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	14
4.2 I PRESIDI DI PREVENZIONE	16
5. FLUSSI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	17

INTRODUZIONE

La presente **Parte Speciale C** descrive i principi e le regole operative che governano le attività associative esposte al rischio di commissione dei reati presupposto attinenti ai delitti informatici e trattamento illecito di dati ed ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore e ha pertanto lo scopo di:

- ✓ prevedere le regole di condotta ed indicare i presidi di prevenzione che i Destinatari sono tenuti ad osservare e ad applicare in osservanza del Modello 231;
- ✓ fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni associative gli strumenti di riferimento per esercitare il controllo ed il monitoraggio sull'applicazione del Modello 231.

1. I REATI PRESUPPOSTO

1.1 I REATI DELLA SFERA INFORMATICA

Nella presente Parte Speciale sono stati presi in considerazione i profili di rischio connessi ai reati presupposto legati alla sfera informatica, che risultano elencati nei seguenti articoli:

❖ **Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

*[I] In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*

*[II] In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **615-quater e 615-quinquies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*

*[III] In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **491-bis e 640-quinquies** del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'**articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

[IV] Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

❖ **Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

*[I] In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli **articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

1.2 I SINGOLI REATI PRESUPPOSTO

Nella tabella seguente si riportano i singoli reati presupposto richiamati dagli artt. 24-bis e 25 novies D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 24 bis D. Lgs. n. 231/2001

Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Questa ipotesi di reato si configura quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscono a terzi l'accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per perseguire finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Questa ipotesi di reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto risulta integrato sia nel caso in cui un soggetto, che è legittimamente in possesso dei dispositivi di cui sopra (ad esempio un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

La condotta risulta abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma ovvero di una disposizione associativa che vieti detta condotta.

Il reato in esame, inoltre, sanziona altresì chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Questa ipotesi di reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Questa ipotesi di reato si configura quando un soggetto, all'infuori delle ipotesi consentite dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Questa ipotesi di reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il reato, ad esempio, risulta integrato nel caso in cui un soggetto volontariamente cancelli dei dati dalla memoria di un computer altrui contro la volontà del titolare del terminale.

Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Questa ipotesi di reato si configura quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

Art. 635 *quater* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Questa ipotesi di reato si configura quando un soggetto mediante il danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Dal raffronto con l'art. 635 bis c.p. si ricava che, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis.

Art. 635 *quinquies* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Questa ipotesi di reato si configura quando le condotte previste nell'art. 635 *quater* c.p. sono dirette a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Art. 491 *bis* c.p. – Falsità riguardanti un documento informatico

La norma in esame stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, i quali comprendono sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005).

Art. 640 *quinquies* c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Questa ipotesi di reato è commissibile unicamente da un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica e consiste nel violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

Art. 1, comma 11 D.L. 21 settembre 2019, n. 105 – Delitti in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Questa ipotesi di reato si configura quando un soggetto fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici previsti dalla normativa in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, o ai fini delle comunicazioni inerenti l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT previste dalla normativa in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, o ancora per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza previste dalla normativa in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e ciò allo scopo di ostacolare o condizionare la predisposizione o l'aggiornamento di predetti elenchi, le comunicazioni circa l'affidamento delle predette forniture ovvero l'espletamento delle predette attività ispettive e di vigilanza.

Va precisato che, a norma dell'art. 1, comma 1 D.L. n. 105/2019, il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica comprende le reti, i sistemi informativi ed i servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

La Legge prevede che l'individuazione dei soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica segua i seguenti criteri:

- il soggetto eserciti una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicuri un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;
- l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipenda da reti, sistemi informativi e servizi informatici;
- l'individuazione avvenga sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti.

•

Art. 25 novies D. Lgs. n. 231/2001

Art. 171, comma 1, lett. a-bis L.A.

Questa ipotesi di reato si configura quando un soggetto mette a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o una parte di essa.

Tale norma tutela quindi l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Art. 171, comma 3 L.A.

Questa ipotesi di reato si configura quando un soggetto mette a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

A differenza dell'ipotesi considerata nel comma 1 lett. a-bis, in questa ipotesi il bene giuridico protetto non è l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Art. 171 bis, comma 1 L.A.

Questa ipotesi di reato si configura quando un soggetto abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ovvero tiene le predette condotte su qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per computer.

Tale norma stabilisce la tutela penale del *software*. Con il termine "*software*" si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore.

Art. 171 bis, comma 2 L.A.

Questa ipotesi di reato si configura quando un soggetto, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies L.A. ovvero esegue l'estrazione o il riimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter L.A. ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma stabilisce la tutela penale delle banche dati. Per "banche dati" si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Art. 171 ter L.A.

Questa norma punisce

- a) l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione stessa, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo radio, l'ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b), senza che sia configurabile il concorso nella duplicazione o riproduzione;
- d) la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge,

l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione stessa, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- g) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi aventi la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure;
- h) l'abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- i) la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, la vendita o il commercio, la cessione a qualsiasi titolo o l'importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- j) la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Art. 171 septies L.A.

Questa ipotesi di reato ricorre quando:

- a) un soggetto appartenente alla categoria dei produttori o degli importatori di supporti non soggetti al contrassegno S.I.A.E. non comunichi alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei medesimi supporti;
- b) dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 181 bis comma 2 della Legge 633/1941

Art. 171 octies L.A.

Questa norma punisce la produzione, la vendita, l'importazione, la promozione, l'installazione, la modificazione, l'utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica sia digitale.

La Legge precisa che si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. I DESTINATARI

I Destinatari della presente Parte Speciale coincidono con i Destinatari del Modello 231 dell'Associazione così come individuati nel paragrafo B dell'Introduzione della Parte Generale del Modello.

3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISK ASSESSMENT)

Nella fase di valutazione del rischio di commissione dei reati presupposto, sono state individuate le attività sensibili, vale a dire i processi rispetto ai quali risulta astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati della sfera informatica e del diritto d'autore e d'immagine.

Come illustrato nel paragrafo 3.1.1 della Parte Generale del Modello, l'attività associativa, le sue articolazioni ed i relativi processi gestionali ed operativi sono stati ricostruiti sia attraverso l'esame della documentazione associativa (es. organigramma, disposizioni organizzative, procedure, etc), sia tramite una serie di interviste documentate.

Ai fini della presente Parte Speciale sono risultate di particolare interesse le interviste:

- ❖ Presidente;
- ❖ Vicepresidente
- ❖ Segretario;
- ❖ Presidente revisori;
- ❖ Tesoriere;

La mappatura del rischio ha consentito di individuare

- i **reati presupposto** della sfera informatica **non rilevanti** per AITI;
- le **attività sensibili**, vale a dire le attività associative che risultano esposte al rischio di commissione dei reati presupposto.

L'esito della mappatura del rischio relativa ai reati presupposto della sfera informatica è documentato in specifiche cartelle della **Tabella sinottica della mappatura del rischio**, allegata alla Parte Generale.

3.1 REATI PRESUPPOSTO NON RILEVANTI PER AITI

Alla luce della mappatura del rischio di AITI, allo stato, non risultano nemmeno astrattamente applicabili agli Organi associativi della Società i seguenti reati presupposto:

Art. 24 bis D. Lgs. n. 231/2001	
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- <i>quinques</i> c.p.)	AITI non presta servizi di firma elettronica
Delitti in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)	AITI non è inserita nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Art. 25 novies D. Lgs. n. 231/2001	
Art. 171- <i>septies</i> L.A.	AITI non appartiene alle categorie tenute alle comunicazioni prescritte.
Art. 171- <i>octies</i> L.A.	AITI non fornisce apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

3.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI AITI

La tabella seguente riporta le attività sensibili individuate in esito della mappatura del rischio, le modalità di commissione dei reati presupposto ipotizzabili in relazione alle singole attività sensibili ed i reati volta per volta astrattamente associabili.

		AREE SENSIBILI				
		Accesso ai sistemi informatici della associazione o di terze parti	Gestione di dispositivi, programmi e banche dati da parte di funzioni associative e amministratori di sistema	Utilizzo di Internet e della posta elettronica	Formazione di documenti informatici	Creazione di materiale pubblicitario
MODALITÀ DI COMMISSIONE E REATI PRESUPPOSTO	Art. 615 ter c.p. Accesso, da parte di una funzione associativa non autorizzata, al sistema informatico di un'impresa terza al fine di avvantaggiare indebitamente la Società.	X	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 615 quater c.p. Procacciamento illecito, da parte di una funzione aziendale, di codici di accesso al sistema informatico di un'impresa terza al fine di avvantaggiare indebitamente la Società.	X	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di programmi nocivi per il sistema informatico o per le informazioni, i dati o i programmi informatici di un'impresa terza al fine di avvantaggiare indebitamente la Società.	X	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 617 quater c.p. Intercettazione o impedimento, da parte di una funzione aziendale, dei flussi di comunicazioni di una società terza al fine di avvantaggiare indebitamente la Società.	X	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 617 quinquies c.p. Predisposizione, da parte di una funzione aziendale, di apparecchiature idonee ad intercettare i flussi di comunicazioni del sistema informatico di una società terza al fine di avvantaggiare indebitamente la Società.	X	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Art. 635 bis c.p. Distruzione o danneggiamento, da parte di una funzione aziendale, di informazioni, dati o programmi informatici conservati nel sistema informatico associativa o di una società terza al fine di avvantaggiare indebitamente la Società.	X	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 635 ter c.p. Distruzione o danneggiamento, da parte di una funzione aziendale, di informazioni, dati o programmi informatici conservati nel sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di avvantaggiare indebitamente la Società.	X	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 635 quarter c.p. Distruzione o danneggiamento, da parte di una funzione aziendale, del sistema informatico di una società terza al fine di avvantaggiare indebitamente la Società.	X	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Art. 635 quinquies c.p. Distruzione o danneggiamento, da parte di una funzione aziendale, del sistema informatico di una Pubblica Amministrazione al fine di avvantaggiare indebitamente la Società.	X	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 491 bis c.p. Formazione, da parte di una funzione aziendale, di documenti informatici falsi.	X	X	X	X	<input type="checkbox"/>
	Art. 171, 171 ter, c. 1 lett. a) e b) L.A. Utilizzo illecito di immagini, musiche e video tutelati dal diritto d'autore.	X	X	X	X	X
	Art.171 bis L.A. Impiego illecito di software soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi associative ovvero di terze parti.	X	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT)

La gestione delle aree di rischio sopra individuate è assicurata dall'esatto funzionamento di tutte le componenti del Sistema di Gestione e Controllo che governa i processi decisionali ed operativi di AITI.

Ferma la riconducibilità anche al rischio legato ai reati della sfera informatica delle componenti del Sistema di Gestione e Controllo di AITI a valenza generale (il Codice Etico, la *governance* aziendale, l'organigramma aziendale, i principi generali di controllo, il Sistema di gestione della Qualità certificato), nel presente paragrafo si dà evidenza delle componenti specificamente volte alla prevenzione del rischio di commissione di reati della sfera informatica, vale a dire dei **principi generali di comportamento** applicabili e dei **presidi di prevenzione** adottati in materia di reati della sfera informatica.

4.1 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili e strumentali indicate nel paragrafo precedente, al fine di prevenire il verificarsi dei reati della sfera informatica rilevanti per la Società.

In generale, si stabiliscono i seguenti divieti ed i seguenti obblighi in relazione alle attività sensibili relative ai reati di cui agli artt. 24 *bis* e 25 *novies* D. Lgs. n. 231/2001.

È fatto **divieto** a tutti i Destinatari del Modello di:

- ❖ tenere qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità dei sistemi informatici e telematici, delle informazioni, dei programmi e dei dati associative e dei terzi;
- ❖ cedere a terzi i dispositivi informatici e tecnologici assegnati dall'Associazione;
- ❖ tenere qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico associativa o altrui;
- ❖ impiegare la dotazione informatica associativa per accedere a materiali informatici vietati dalla Legge o in grado di minacciare la sicurezza della rete informatica;
- ❖ memorizzare a livello informatico documenti o messaggi di posta elettronica (interni ed esterni) di natura oltraggiosa o discriminatoria per ragione di sesso, lingua, religione, razza, origine etnica ed appartenenza sindacale o politica;
- ❖ utilizzare le unità di rete per scopi diversi da quelli lavorativi o posizionare anche temporaneamente nelle unità di rete file che non siano legati all'attività lavorativa;
- ❖ utilizzare connessioni o servizi *cloud* (es. Dropbox personale) alternativi rispetto a quelli forniti dall'Associazione nell'espletamento dell'attività lavorativa;
- ❖ utilizzare la posta elettronica associativa per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- ❖ impiegare strumentazione associativa per consultare le caselle di posta personale tramite *webmail*;
- ❖ impiegare dispositivi o programmi non distribuiti ufficialmente dall'Associazione o comunque non autorizzati dalla stessa;
- ❖ impiegare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi associativi;
- ❖ procurarsi o impiegare programmi o dispositivi idonei a danneggiare sistemi informatici o telematici, ovvero informazioni, dati o programmi informatici;
- ❖ intercettare, impedire o interrompere illecitamente flussi di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico altrui;

- ❖ procurarsi o impiegare programmi o dispositivi idonei a intercettare, impedire o interrompere illecitamente flussi di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico altrui;
- ❖ formare documenti informatici falsi;
- ❖ utilizzare, riprodurre o diffondere, anche al pubblico o nei documenti della Società ed anche attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in difetto di esplicite indicazioni del Consiglio Direttivo;
- ❖ duplicare o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, etc);
- ❖ riprodurre qualsiasi tipo di supporto informatico sottoposto a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati.

Quanto agli **obblighi**, vale quanto segue:

- ❖ ogni Organo associativo risponde del corretto utilizzo e della conservazione dei dispositivi informatici e tecnologici assegnati dall'Associazione;
- ❖ ogni Organo associativo è tenuta ad impiegare i dispositivi informatici e tecnologici assegnati dall'Associazione unicamente per lo svolgimento della propria attività aziendale;
- ❖ Gli Organi associativi che dispongono della connessione ad Internet sono tenuti a valersene unicamente per ragioni lavorative;
- ❖ Gli Organi associativi sono tenuti a valersi della casella di posta elettronica associativa unicamente per ragioni attinenti all'attività dell'associazione o le attività lavorative per la stessa;
- ❖ tutti gli Organi associativi sono tenuti a premurarsi di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora ci si allontani dalla postazione di lavoro, ovvero spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
- ❖ tutti gli Organi associativi sono tenuti a conservare i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali;
- ❖ tutti gli Organi associativi sono tenuti a sostituire periodicamente i codici identificativi assegnati;
- ❖ tutti gli Organi associativi sono tenuti a riferire prontamente al proprio responsabile ogni smarrimento, furto o danneggiamento dei supporti informatici avuti in dotazione dall'Associazione;
- ❖ tutti gli Organi associativi sono tenuti a conformarsi alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

4.2 I PRESIDI DI PREVENZIONE

I presidi di prevenzione adottati da AITI per fronteggiare il rischio di commissione dei reati della sfera informatica si articolano in presidi documentali e gestionali.

Tali presidi, che definiscono la disciplina di riferimento per la gestione delle attività sensibili, rappresentano la concreta attuazione, riferita al settore dei reati della sfera informatica, dei principi generali di comportamento sopra richiamati, dei principi generali di controllo, di tutti gli altri principi che permeano il Modello dell'Associazione e dei valori espressi nel Codice Etico.

I **presidi documentali** di riferimento in relazione al rischio di commissione dei reati della sfera informatica sono i seguenti:

- ✓ Codice etico;
- ✓ il manuale e documentazione del Sistema di Gestione della Qualità

I **presidi gestionali** di riferimento in relazione al rischio di commissione dei reati della sfera informatica sono i seguenti:

- ✓ Microsoft office;
- ✓ Database associati Aiti
- ✓ Sito AITI

L'associazione dei singoli presidi alle aree di rischio sopra individuate è stata documentata nella **Tabella sinottica della mappatura del rischio**, allegata alla Parte Generale (Allegato 2), che viene mantenuta costantemente aggiornata dai competenti Organi associativi.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali di comportamento espressi nel sottoparagrafo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta osservanza dei presidi di prevenzione documentali e gestionali e di tutto il Sistema di Gestione e Controllo vigente nell'Associazione, che costituiscono parte integrante del Modello, nonché di qualunque disposizione associativa che venga emanata dal Consiglio Direttivo nelle attività oggetto della presente Parte Speciale.

L'inosservanza dei principi e dei presidi di prevenzione richiamati nella presente Parte Speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella Parte Generale alla sezione "Sistema disciplinare".

5. FLUSSI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Per ciascun processo sensibile, gli Organi associativi competenti devono:

- tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;
- segnalare all'OdV ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole associative in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.

La procedura "*Flussi informativi nei confronti dell'OdV*" regola i flussi informativi da parte degli Organi associativi nei confronti dell'OdV anche in materia di reati della sfera informatica.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, al fine di verificare il rispetto dei principi generali di comportamento e dei presidi di prevenzione sopra indicati.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, a qualsiasi documentazione associativa che ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole associative dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Le violazioni o il sospetto di violazione delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti gli organi associativi secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale D

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. (Art. 25 octies)

e

*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
(art. 25 octies. 1)*

Versione	Data di approvazione
I^ edizione	Delibera del Consiglio direttivo del giorno 15 dicembre 2023

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. I REATI PRESUPPOSTO	3
1.1 I REATI	3
1.2 I SINGOLI REATI PRESUPPOSTO.....	4
2. I DESTINATARI	6
3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISK ASSESSMENT)	6
3.1 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI AITI.....	7
4. LA GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT)	8
4.1 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	8
4.2 INDICATORI DI ANOMALIA	11
4.3 I PRESIDI DI PREVENZIONE	11
5. FLUSSI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	11

INTRODUZIONE

La presente **Parte Speciale** descrive i principi e le regole operative che governano le attività esposte al rischio di commissione dei reati presupposto di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e ha pertanto lo scopo di:

- ✓ prevedere le regole di condotta ed indicare i presidi di prevenzione che i Destinatari sono tenuti ad osservare e ad applicare in osservanza del Modello 231;
- ✓ fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili degli Organi associativi gli strumenti di riferimento per esercitare il controllo ed il monitoraggio sull'applicazione del Modello 231.

1. I REATI PRESUPPOSTO

1.1 I REATI

Nella presente Parte Speciale sono stati presi in considerazione i profili di rischio legati ai reati presupposto risultano elencati nei seguenti articoli:

Art. 25-octies. D. Lgs. n. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. ⁽³⁾

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-octies.1. D. Lgs. n. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

1.2 I SINGOLI REATI PRESUPPOSTO

Nella tabella seguente si riportano i singoli reati presupposto richiamati dagli artt. 28-octies e 28-octies.1 D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 28-octies D. Lgs. n. 231/2001
<p>Art. 648 c.p.- Ricettazione</p> <p>Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.</p> <p>La disposizione in esame punisce in maniera attenuata la condotta delittuosa, allorché il fatto sia di particolare tenuità ovvero il reato a monte sia rappresentato da una contravvenzione.</p>
<p>Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio</p> <p>Questa fattispecie si realizza quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da qualsiasi delitto, ovvero compie in relazioni ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La pena sarà maggiore se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale; è, invece, prevista una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.</p> <p>A partire dal d.lgs. n. 195/2021 è stato punito, ancorché con una pena ridotta, anche il riciclaggio ricettazione derivante da contravvenzione.</p>
<p>Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni di provenienza illecita</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>Art. 648-ter.1– Autoriciclaggio</p> <p>Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 195/2021 si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo o nel minimo a sei mesi. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità</p>

provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Art. 25-octies.1 D. Lgs. n. 231/2001

Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Questa ipotesi di reato si configura quando un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Questa ipotesi di reato si configura quando, un soggetto, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle

apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art- 640-ter c.p. – Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario, di valuta virtuale

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

2. I DESTINATARI

I Destinatari della presente Parte Speciale coincidono con i Destinatari del Modello 231 della Associazione così come individuati nel paragrafo B dell'Introduzione della Parte Generale del Modello.

3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISK ASSESSMENT)

Nella fase di valutazione del rischio di commissione dei reati presupposto, sono state individuate le attività sensibili, vale a dire i processi rispetto ai quali risulta astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati afferenti ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti..

Come illustrato nel paragrafo 3.1.1 della Parte Generale del Modello, l'attività associativa ed i relativi processi gestionali ed operativi sono stati ricostruiti sia attraverso l'esame della documentazione associativa (es. organigramma, disposizioni organizzative, procedure, etc.), sia tramite una serie di interviste documentate.

Ai fini della presente Parte Speciale sono risultate di particolare interesse le interviste:

- ❖ Presidente;
- ❖ Vicepresidente;
- ❖ Segretario;
- ❖ Presidente revisori;
- ❖ Tesoriere;

La mappatura del rischio ha consentito di individuare le **attività sensibili**, vale a dire le attività esposte al rischio diretto di commissione dei reati presupposto;

L'esito della mappatura del rischio relativa ai reati presupposto riguardanti la presente parte speciale è documentata in specifiche cartelle della **Tabella sinottica della mappatura del rischio**, allegata alla Parte Generale.

3.1 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI AITI

La tabella seguente riporta le attività sensibili individuate in esito della mappatura del rischio, le modalità di commissione dei reati presupposto ipotizzabili in relazione alle singole attività sensibili ed i reati volta per volta astrattamente associabili.

Per il riscontro delle attività sensibili concretamente in corso, si rimanda alla Tabella sinottica della mappatura del rischio, allegata alla Parte Generale del Modello, in cui, per ciascuna attività sensibile, vengono altresì riportati i processi sensibili in corso.

ATTIVITÀ SENSIBILI	IPOTETICHE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO	REATI PRESUPPOSTO ASSOCIABILI
<ul style="list-style-type: none"> - gestione risorse finanziarie - processo amministrativo - processo di controllo gestione - rapporto co Fornitori/clienti 	<p>Qualsiasi attività volta a garantire al soggetto agente la disponibilità materiale del denaro e/o delle cose provenienti da reato: le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto; l'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.</p> <p><u>Integra inoltre gli estremi di una condotta punibile l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, realizzata anche solo favorendo i contatti tra venditore e acquirente o definendo il prezzo di cessione.</u></p>	<p>Ricettazione art. 648 c.p.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - gestione risorse finanziarie - processo amministrativo - processo di controllo gestione - rapporto co Fornitori/clienti 	<p>Sostituzione, nel trasferimento materiale nonché nel compimento di qualsiasi operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e/o delle altre utilità provenienti da reato.</p>	<p>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - gestione risorse finanziarie - processo amministrativo - processo di controllo gestione - rapporto co Fornitori/clienti 	<p>Impiego di danaro, beni o utilità provenienti da reato in attività economiche e finanziarie</p>	<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - gestione risorse finanziarie - processo amministrativo - processo di controllo gestione - rapporto co Fornitori/clienti 	<p>Impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un reato, <u>in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</u></p>	<p>Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - gestione risorse finanziarie e monetarie 	<p>Incorre nei reati contemplati dell'art 25 octies.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi utilizza carta di credito non essendone il titolare avendola sottratta - Chi utilizza carta di credito non essendone il titolare anche avendola solo trovata - Chi falsifica carte credito - Chi cede carte di credito falsificate - Chi mette in circolazione carte di credito falsificate - Chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema 	<p>Artt. 493 ter, 493 quater e 640 ter c.p.</p>

	informatico nel caso in cui il fatto illecito produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.	
--	---	--

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT)

La gestione delle aree di rischio sopra individuate è assicurata dall'esatto funzionamento di tutte le componenti del Sistema di Gestione e Controllo che governa i processi decisionali ed operativi di AITI.

Ferma la riconducibilità anche al rischio legato ai reati presupposto inerenti la presente parte speciale, delle componenti del Sistema di Gestione e Controllo di AITI a valenza generale (il Codice Etico, la *governance* associativa, l'organigramma associativo, i principi generali di controllo, il Sistema di gestione della Qualità), nel presente paragrafo si dà evidenza delle componenti specificamente volte alla prevenzione del rischio di commissione di reati ex artt. 25 octies e 25 octies.1, vale a dire dei **principi generali di comportamento** applicabili e dei **presidi di prevenzione** adottati in materia di reati analizzati nella presente parte speciale.

4.1 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili e strumentali indicate nel paragrafo precedente, al fine di prevenire il verificarsi dei reati relativi a ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ovvero relativi a delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti rilevanti per la Associazione.

In generale, si stabiliscono i seguenti divieti ed i seguenti obblighi in relazione alle attività sensibili relative ai reati di cui agli artt. 25-octies, 25-octies.1 D. Lgs. n. 231/2001.

È fatto **divieto** a tutti i Destinatari del Modello di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla loro provenienza;
- acquistare beni o servizi da fornitori che non siano registrati nell'anagrafica dell'Associazione. Per eventuali acquisti di beni o servizi da fornitori "nuovi" sarà necessario procedere alle verifiche preventive sopra indicate;
- effettuare il trasferimento di denaro, beni o altre utilità quando vi sia sospetto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi beni;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme al di sotto dei limiti di legge e comunque di modico valore;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a mascherare l'origine illecita di denaro, beni o altre utilità;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a reimmettere capitali, oggetto di riciclaggio, nel sistema economico.

Quanto agli **obblighi**, tutti i destinatari dovranno:

- astenersi da comportamenti tali da integrare alcuna violazione di legge, ivi incluse le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé violazioni di legge, ovvero fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione (a titolo esemplificativo, prezzo notevolmente sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato);
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori, fornitori, clienti e *partner* commerciali;
- rifornirsi di beni e servizi solo attraverso il ricorso ai fornitori selezionati che siano inseriti nell'anagrafica dei fornitori;
- valutare in maniera continuativa l'operato e le caratteristiche dei fornitori segnalandolo al Presidente dell'Associazione, al Tesoriere, nonché all'Organismo di Vigilanza, eventuali anomalie;
- non intrattenere rapporti commerciali con fornitori/clienti/partner non presenti all'interno dell'anagrafica fornitori/clienti, ovvero con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale di nuovi fornitori e/o partner commerciali, con cui l'Associazione in precedenza non abbia mai intrattenuto alcun rapporto, sulla base degli indicatori di anomalia forniti dalla normativa in materia di antiriciclaggio, quali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali); acquisire informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori; verificare l'eventuale coinvolgimento, nei rapporti con il fornitore e/o il partner commerciale, di eventuali persone politicamente esposte;
- registrare ogni movimentazione bancaria nei sistemi informativi utilizzati dall'Associazione al fine di consentirne comunque il controllo giornaliero da parte del Tesoriere e la relativa registrazione contabile di tali dati;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, attraverso il rispetto delle procedure (così come esplicitate anche in relazione agli assetti previsti dalla l. n. 262/2005) in uso all'interno dell'Associazione, che prevedono in ogni caso la verifica della corrispondenza tra il soggetto beneficiario / autore del pagamento e la documentazione contabile relativa, attraverso il coinvolgimento ed il controllo di almeno due soggetti.

I Destinatari del Modello hanno inoltre l'obbligo di rispettare anche le **seguenti specifiche regole**:

- effettuare controlli dei flussi finanziari in entrata che tengano conto della sede legale della Associazione controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- tutte le operazioni di natura commerciale e finanziaria derivanti da rapporti con soggetti terzi devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o

utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione della controparte e della natura dell'operazione;

- ogni movimentazione di denaro anomala rispetto a quelle ordinariamente svolte dall'Associazione dovrà essere segnalata all'Organismo di Vigilanza;
- i contratti con i fornitori ed i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- in occasione della stipulazione di contratti con fornitori e partner, questi ultimi devono dichiarare: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto; (ii) di impegnarsi al rispetto del Decreto e del Modello adottato da AITI; (iii) se siano stati mai implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto.
- assicurarsi che tutte le transazioni con parti correlate siano supportate da contratti e siano riconducibili a prestazioni o transazioni commerciali effettivamente avvenute e giustificabili, ovvero a operazioni di finanziamento preventivamente definite e contrattualizzate;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel paragrafo seguente.

4.2 INDICATORI DI ANOMALIA

AITI richiede agli Organi associativi ed alle loro emanazioni operative di segnalare prontamente eventuali situazioni di potenziale anomalia che dovessero ravvisare in talune operazioni negoziali con controparti (esterne o correlate) o in transazioni finanziarie.

Se non adeguatamente motivate e giustificate, tali situazioni sono da considerarsi preclusive del perfezionamento di un rapporto finanziario/commerciale con AITI, in linea con i divieti sopra esposti.

A titolo indicativo e non esaustivo, sono considerati "indicatori di anomalia", i seguenti:

1) Indicatori di anomalia relativi a comportamenti della controparte:

- *la controparte si mostra riluttante a fornire informazioni circa l'identità dei propri rappresentanti, le proprie sedi, o sugli intestatari o la localizzazione dei conti bancari che intende utilizzare per l'operazione con AITI;*
- *emerge che la controparte abbia fornito informazioni significativamente difformi da quelle desumibili da fonti pubbliche e indipendenti;*
- *la controparte cambia frequentemente - o richiede di modificare - la ragione sociale e/o le proprie coordinate bancarie.*

2) Indicatori di anomalia connessi al rapporto commerciale o alle operazioni finanziarie:

- *operazioni che paiono notevolmente svantaggiose per la controparte o non allineate ai prezzi di mercato, oppure in nessun modo giustificate;*
- *richieste dalla controparte di perfezionare l'operazione (o il pagamento) intestandola ad un soggetto terzo, se non per giustificate e comprovate ragioni (es. vincoli a favore di terzi);*
- *pagamento di compensi ad amministratori a titolo di consulenza;*
- *pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane o dell'Unione Europea, ma accreditate su conti correnti di Associazione in paesi "non collaborativi";*
- *incassi di significativo ammontare o reiterati nel tempo, da parti correlate o da terzi, apparentemente non giustificati da alcun titolo negoziale con AITI;*
- *sponsorizzazioni o donazioni per importi sensibili a Fondazioni o Onlus non meglio individuate;*

– stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la controparte;

4.3 I PRESIDI DI PREVENZIONE

I presidi di prevenzione adottati da AITI per fronteggiare il rischio di commissione di reati presupposto oggetto della presente parte speciale si articolano in presidi documentali e gestionali.

Tali presidi, che definiscono la disciplina di riferimento per la gestione delle attività sensibili, rappresentano la concreta attuazione, riferita al settore dei reati qui in esame, dei principi generali di comportamento sopra richiamati, dei principi generali di controllo, di tutti gli altri principi che permeano il Modello della Associazione e dei valori espressi nel Codice Etico.

Fra le principali tipologie di **presidi documentali** in uso nell'associazione vi sono:

- ✓ *Policy* sul Sistema del Governo associativo e Deleghe;
- ✓ la procedura *Gestione dei flussi finanziari*;
- ✓ il manuale e documentazione del Sistema di Gestione della Qualità;
- ✓ *Policy* rimborsi spese;
- ✓ *Policy* sponsorizzazioni;
- ✓ Regolamento delegati e sezioni regionali;

Le principali tipologie di **presidi gestionali** in uso in Associazione, d'altro canto, sono:

- ✓ Microsoft Office;
- ✓ Database associati;
- ✓ Sito AITI.

L'associazione dei singoli presidi alle aree di rischio sopra individuate è stata documentata nella **Tabella sinottica della mappatura del rischio**, allegata alla Parte Generale (Allegato 2 alla Parte Generale), che viene mantenuta costantemente aggiornata dai competenti Organi associativi.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali di comportamento espressi nel sottoparagrafo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta osservanza dei presidi di prevenzione documentali e gestionali e di tutto il Sistema di Gestione e Controllo vigente nell'Associazione, che costituiscono parte integrante del Modello, nonché di qualunque delibera che venga emanata dal Consiglio Direttivo nelle attività oggetto della presente Parte Speciale.

L'inosservanza dei principi e dei presidi di prevenzione richiamati nella presente Parte Speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella Parte Generale alla sezione "Sistema disciplinare".

5. FLUSSI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Per ciascun processo sensibile, gli Organi associativi competenti devono:

- tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;
- segnalare all'OdV ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.

La procedura “*Flussi informativi nei confronti dell’OdV*” regola i flussi informativi da parte degli Organi associativi nei confronti dell’OdV. Inoltre, i singoli presidi documentali richiamati nella presente Parte Speciale indicano le segnalazioni che gli Organi associativi interessati devono inviare all’OdV.

L’Organismo di Vigilanza potrà inoltre discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, al fine di verificare il rispetto dei principi generali di comportamento e dei presidi di prevenzione sopra indicati.

L’Organismo di Vigilanza ha altresì accesso, per i fini dell’attività ad esso attribuita, a qualsiasi documentazione associativa che ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Le violazioni o il sospetto di violazione delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti gli Organi associativi secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale E

Reati tributari

(Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

Versione	Data di approvazione
I ^a edizione	Delibera del Consiglio direttivo del giorno 15 dicembre 2023

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
1. I REATI PRESUPPOSTO.....	3
1.1 I REATI DELLA SFERA FISCALE	3
1.2 I SINGOLI REATI PRESUPPOSTO	4
2. I DESTINATARI.....	6
3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISK ASSESSMENT).....	6
3.1 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI AITI.....	7
3.2 LE ATTIVITÀ STRUMENTALI DI AITI	9
4. LA GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT).....	11
4.1 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	11
4.2 I PRESIDI DI PREVENZIONE	14
5. FLUSSI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	15

INTRODUZIONE

La presente **Parte Speciale E** descrive i principi e le regole operative che governano le attività dell'associazione esposte al rischio di commissione dei reati tributari che sono presupposto della responsabilità degli Enti e ha pertanto lo scopo di:

- ✓ prevedere le regole di condotta ed indicare i presidi di prevenzione che i Destinatari sono tenuti ad osservare e ad applicare in osservanza del Modello 231;
- ✓ documentare l'esistenza di un efficace sistema di gestione del rischio fiscale, inteso sia come rischio di incorrere in violazioni di norme tributarie sia come rischio di agire in contrasto con principi e finalità dell'ordinamento tributario, che si ispira liberamente agli schemi dell'adempimento collaborativo;
- ✓ fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili degli Organi associativi gli strumenti di riferimento per esercitare il controllo ed il monitoraggio sull'applicazione del Modello 231.

1. I REATI PRESUPPOSTO

1.1 I REATI DELLA SFERA FISCALE

Nella presente Parte Speciale sono stati presi in considerazione i profili di rischio connessi ai reati presupposto legati alla sfera fiscale, che risultano elencati nel seguente articolo:

❖ **25-quinquiesdecies. Reati tributari.**

*[I] In relazione alla commissione dei delitti previsti dal **decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'**articolo 2, comma 1**, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'**articolo 2, comma 2-bis**, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*c) per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, previsto dall'**articolo 3**, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*d) per il delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'**articolo 8, comma 1**, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*e) per il delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'**articolo 8, comma 2-bis**, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*f) per il delitto di **occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'**articolo 10**, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*g) per il delitto di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'**articolo 11**, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e **al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto** per un importo complessivo **non inferiore a dieci milioni di euro**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di **dichiarazione infedele** previsto dall'**articolo 4**, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*

*b) per il delitto di **omessa dichiarazione** previsto dall'**articolo 5**, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*c) per il delitto di **indebita compensazione** previsto dall'**articolo 10-quater**, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

[II] Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

*[III] Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'**articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)**.*

1.2 I SINGOLI REATI PRESUPPOSTO

Nella tabella seguente si riportano i singoli reati presupposto richiamati dall'art. 25 *quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001

Art. 2, commi 1 e 2-*bis* D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Questa ipotesi di reato ricorre quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione di questa norma, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Questa ipotesi di reato ricorre quando, fuori dai casi di applicazione della norma commentata nel riquadro precedente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, un soggetto, anche in alternativa,

- compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
- avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria

indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, anche in alternativa,

- o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- o elementi passivi fittizi;
- o crediti e ritenute fittizi,

quando, congiuntamente:

- ✓ l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- ✓ l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi,
 - o è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione;
 - o è superiore a euro un milione cinquecentomila;
 - o qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Ai fini dell'applicazione di questa norma, il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione di tale reato invece non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele

Questa ipotesi di reato ricorre quando, fuori dalle ipotesi previste negli articoli 2 e 3 sopra illustrati, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, un soggetto indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 2.000.000 euro.

La Legge precisa che, ai fini dell'applicazione di tale norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fermo ciò, la Legge specifica ulteriormente che non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli

importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Così delineata la struttura complessiva del reato in esame, va considerato che possono dare luogo ad ipotesi di responsabilità 231 della Associazione unicamente condotte commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed orientate ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 euro.

Art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione

Questa ipotesi di reato ricorre quando, un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a 50.000 euro.

Ricorre altresì quando un soggetto non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro.

La Legge precisa nondimeno che, tanto in relazione alle dichiarazioni dei redditi o sul valore aggiunto, quanto in relazione alla dichiarazione di sostituto di imposta, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Così delineata la struttura complessiva del reato in esame, va considerato che possono dare luogo ad ipotesi di responsabilità 231 della Associazione unicamente condotte commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed orientate ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 euro.

Art. 8, commi 1 e 2-bis D. Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Questa ipotesi di reato ricorre quando un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione di questa norma, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

Questa ipotesi di reato ricorre quando un soggetto, anche in alternativa,

- al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- al fine di consentire l'evasione a terzi,

occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione

Questa ipotesi di reato ricorre quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 Euro.

Questa ipotesi di reato ricorre altresì quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 Euro.

Così delineata la struttura complessiva del reato in esame, va considerato che possono dare luogo ad ipotesi di responsabilità 231 della Associazione unicamente condotte commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed orientate ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 euro.

Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Questa ipotesi di reato ricorre quando

a) un soggetto al fine di sottrarsi al pagamento, anche in alternativa,

- di imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila,

aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;

- b) un soggetto, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, anche in alternativa,
- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
 - elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

2. I DESTINATARI

I Destinatari della presente Parte Speciale coincidono con i Destinatari del Modello 231 della Associazione così come individuati nel paragrafo B dell'Introduzione della Parte Generale del Modello.

3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RISK ASSESSMENT)

Nella fase di valutazione del rischio di commissione dei reati presupposto, sono state individuate le attività sensibili, vale a dire i processi rispetto ai quali risulta astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati tributari presupposto della responsabilità degli Enti.

Come illustrato nel paragrafo 3.1.1 della Parte Generale del Modello, l'attività associative, le sue articolazioni ed i relativi processi gestionali ed operativi sono stati ricostruiti sia attraverso l'esame della documentazione associativa (es. organigramma, disposizioni organizzative, procedure, etc.), sia tramite una serie di interviste documentate.

Ai fini della presente Parte Speciale sono risultate di particolare interesse le interviste:

- ❖ Presidente;
- ❖ Vicepresidente;
- ❖ Segretario;
- ❖ Presidente revisori;
- ❖ Tesoriere;

La mappatura del rischio ha consentito di individuare

- le **attività sensibili**, vale a dire le attività inerenti alla gestione della fiscalità, che sono dunque esposte al rischio diretto di commissione dei reati presupposto;
- le **attività strumentali**, vale a dire le attività che, pur non avendo direttamente ad oggetto la gestione della fiscalità, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato e sono quindi funzionali alla condotta illecita.

L'esito della mappatura del rischio relativa ai reati presupposto della sfera fiscale é documentata in specifiche cartelle della **Tabella sinottica della mappatura del rischio**, allegata alla Parte Generale.

3.1 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI AITI

La tabella seguente riporta le attività sensibili individuate in esito della mappatura del rischio, le modalità di commissione dei reati presupposto ipotizzabili in relazione alle singole attività sensibili ed i reati volta per volta astrattamente associabili.

Per il riscontro delle attività sensibili concretamente in corso, si rimanda alla Tabella sinottica della mappatura del rischio, allegata alla Parte Generale del Modello, in cui, per ciascuna attività sensibile, vengono altresì riportati i processi sensibili in corso.

<u>ATTIVITÀ SENSIBILI</u>	<u>IPOTETICHE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO</u>	<u>REATI PRESUPPOSTO ASSOCIABILI</u>
<i>Emissione di fatture e note di credito</i>	Emissione di fatture false o formazione di documenti contabili per operazioni inesistenti, sia sul profilo oggettivo che soggettivo.	Art. 8, commi 1 e 2 <i>bis</i> D. Lgs. n. 74/2000
<i>Contabilizzazione di fatture e note di credito</i>	Contabilizzazione di fatture false o impiego in contabilità di documenti contabili per operazioni inesistenti, sia sul profilo oggettivo che soggettivo, o di altri documenti falsi.	Art. 2, commi 1 e 2 <i>bis</i> D. Lgs. n. 74/2000 Art. 3 D. Lgs. 74/2000
<i>Gestione delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi</i>	Indicazione di elementi passivi fittizi, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, di elementi passivi inesistenti ovvero di crediti e ritenute fittizi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	Art. 2, commi 1 e 2 <i>bis</i> D. Lgs. n. 74/2000 Art. 3 D. Lgs. 74/2000 Art. 4 D. Lgs. 74/2000

	<p>Omessa presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, pur sussistendone l'obbligo.</p> <p>Indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti.</p>	<p>Art. 5 D. Lgs. 74/2000</p> <p>Art. 10 <i>quater</i> D. Lgs. 74/2000</p>
<p><i>Tenuta della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili</i></p>	<p>Alterazione, occultamento, distruzione dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione e delle scritture contabili.</p>	<p>Art. 3 D. Lgs. 74/2000</p> <p>Art. 10 D.Lgs. 74/2000</p> <p>Art. 11 D.Lgs. 74/2000</p>
<p><i>Gestione cespiti aziendali</i></p>	<p>In caso di alienazione di beni mobili o immobili, mancata verifica in ordine all'identità delle controparti, dei soggetti coinvolti, della documentazione a supporto dell'operazione, della rispondenza con la realtà.</p>	<p>Art. 3 D. Lgs. 74/2000</p> <p>Art. 11 D.Lgs. 74/2000</p>
<p><i>Operazioni straordinarie</i></p>	<p>In caso di cessioni o operazioni straordinarie, mancata verifica in ordine all'identità delle controparti, dei soggetti coinvolti, della documentazione a supporto dell'operazione, della rispondenza con la realtà.</p>	<p>Art. 3 D. Lgs. 74/2000</p> <p>Art. 11 D.Lgs. 74/2000</p>

<i>Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate</i>	Indicazione di elementi passivi fittizi ovvero di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale.	Art. 11 D.Lgs. 74/2000
--	---	---------------------------

3.2 LE ATTIVITÀ STRUMENTALI DI AITI

La tabella seguente riporta le attività che, in esito della mappatura del rischio, risultano strumentali alla commissione di reati presupposto ed i singoli reati tributari a cui sono associabili.

<u>ATTIVITÀ STRUMENTALI</u>	<u>I POTETICO NESSO DI STRUMENTALITÀ CON I REATI PRESUPPOSTO</u>	<u>REATI PRESUPPOSTO ASSOCIABILI</u>
<i>Gestione della contabilità associativa</i>	Contabilizzazione di fatture false o impiego in contabilità di documenti contabili per operazioni inesistenti, sia sul profilo oggettivo che soggettivo, o di altri documenti falsi ovvero alterazione, occultamento, distruzione dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione e delle scritture contabili.	Art. 2, commi 1 e 2 <i>bis</i> D. Lgs. n. 74/2000 Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 Art. 4 D. Lgs. 74/2000
<i>Redazione e approvazione del Bilancio</i>	Esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Associazione.	Art. 8, commi 1 e 2 <i>bis</i> D. Lgs. n. 74/2000 Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000
<i>Gestione delle risorse finanziarie della Associazione</i>	Gestione fraudolenta dei conti correnti societari per sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle imposte.	Art. 10 <i>quater</i> D. Lgs. 74/2000

<i>Acquisto ed approvvigionamento di beni e servizi</i>	Contabilizzazione di fatture false o impiego in contabilità di documenti contabili per operazioni, o di altri documenti falsi ovvero alterazione, occultamento, distruzione dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione e delle scritture contabili.	Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000
<i>Gestione degli ordini ricevuti dai clienti</i>	Emissione di fatture false o formazione di documenti contabili per operazioni inesistenti, sia sul profilo oggettivo che soggettivo. Contabilizzazione di fatture false o impiego in contabilità di documenti contabili per operazioni inesistenti, sia sul profilo oggettivo che soggettivo, o di altri documenti falsi ovvero alterazione, occultamento, distruzione dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione e delle scritture contabili.	
<i>Rapporto con il personale dipendente</i>	Contabilizzazione di fatture false o impiego in contabilità di documenti contabili per operazioni inesistenti, sia sul profilo occultamento, distruzione dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione e delle scritture contabili.	
<i>Consulenze esterne</i>	Contabilizzazione di fatture false o impiego in contabilità di documenti contabili per operazioni inesistenti, sia sul profilo oggettivo che soggettivo o di altri documenti falsi ovvero alterazione, occultamento, distruzione dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione e delle scritture contabili.	

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT)

La gestione delle aree di rischio sopra individuate è assicurata dall'esatto funzionamento di tutte le componenti del Sistema di Gestione e Controllo che governa i processi decisionali ed operativi di AITI.

Ferma la riconducibilità anche al rischio legato ai reati della sfera fiscale delle componenti del Sistema di Gestione e Controllo di AITI a valenza generale (il Codice Etico, la *governance* associativa, l'organigramma associativa, i principi generali di controllo, il Sistema di gestione della Qualità), nel presente paragrafo si dà evidenza delle componenti specificamente volte alla prevenzione del rischio di commissione dei reati tributari che possono dare luogo a responsabilità degli Enti, vale a dire dei **principi generali di comportamento** applicabili e dei **presidi di prevenzione** adottati in materia di reati della sfera fiscale.

4.1 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili e strumentali indicate nel paragrafo precedente, al fine di prevenire il verificarsi dei reati della sfera fiscale rilevanti per la Associazione.

In generale, si stabiliscono i seguenti divieti ed i seguenti obblighi in relazione alle attività sensibili relative ai reati di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001.

È fatto **divieto** a tutti i Destinatari del Modello di:

- ❖ contabilizzare fatture o documenti contabili relativi ad operazioni inesistenti, sia sul profilo oggettivo che soggettivo, o per importi non congrui rispetto al valore del relativo bene o servizio;
- ❖ indicare nelle dichiarazioni relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, di elementi passivi inesistenti ovvero di crediti e ritenute fittizi, anche avvalendosi di fatture o di altri documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti;
- ❖ rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Associazione anche attraverso l'utilizzo di false fatture o documenti contabili per operazioni inesistenti, sia sul profilo oggettivo che soggettivo;
- ❖ emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sia sul profilo oggettivo che soggettivo;
- ❖ omettere, alterare o distruggere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Associazione;
- ❖ porre in essere alienazioni simulate o altri atti fraudolenti, anche al fine di sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle imposte anche nell'ambito di una transazione fiscale;
- ❖ tenere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- ❖ registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- ❖ effettuare acquisti che appaiano meramente strumentali alla realizzazione di una delle condotte illecite sopra richiamate;

- ❖ disporre l'autorizzazione al pagamento di beni o servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- ❖ creare fondi tramite fatturazioni inesistenti, sia sul profilo oggettivo che soggettivo, in tutto o in parte;
- ❖ negoziare condizioni contrattuali occulte, che non risultino da idonea documentazione conservata unitamente a quella relativa all'acquisto.

Quanto agli **obblighi**, vale quanto segue:

- ❖ gli Organi associativi competenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente la normativa fiscale applicabile, eseguendo gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa;
- ❖ gli Organi associativi competenti sono tenuti a verificare la regolarità dei versamenti tributari e contributivi;
- ❖ gli Organi associativi competenti sono tenuti ad assicurare la verificabilità, congruità e trasparenza delle operazioni di raccolta e di elaborazione dei dati e di registrazione dei dati contabili;
- ❖ gli Organi associativi competenti assicurano la completezza e la veridicità di tutti i documenti contabili;
- ❖ tutte gli Organi associativi di AITI instaurano e mantengono ogni rapporto con l'Amministrazione finanziaria sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza e prestano la massima collaborazione ai soggetti dell'Amministrazione finanziaria che svolgono attività di verifica e controllo;
- ❖ gli Organi associativi che autorizzano la trasmissione di documentazione all'Amministrazione Finanziaria sono sempre muniti dei necessari poteri;
- ❖ negli adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria gli Organi associativi forniscono informazioni complete, fedeli e veritiere;
- ❖ il calcolo delle imposte viene effettuato da un professionista di fiducia dell'Associazione, in collaborazione con gli Organi associativi competenti;
- ❖ l'Associazione richiede al professionista di fiducia incaricato del calcolo delle imposte l'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico dell'Associazione;
- ❖ gli Organi associativi competenti verificano adeguatamente l'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposte;
- ❖ in attuazione del principio generale di segregazione delle attività, le procedure che incidono sulla gestione del rischio fiscale sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo;
- ❖ è sempre garantita la tracciabilità dei processi decisionali adottati, attraverso un adeguato supporto documentale;
- ❖ è sempre garantita la tracciabilità di tutti i flussi finanziari;
- ❖ è sempre garantita la tracciabilità dei processi autorizzativi dei pagamenti;
- ❖ gli Organi associativi competenti curano la tenuta e la conservazione dei documenti contabili societari secondo ruoli e responsabilità definiti;
- ❖ gli atti che impegnano la Associazione devono essere sottoscritti soltanto dai soggetti designati o incaricati;
- ❖ in generale, vengono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, in conformità alle competenze gestionali ed alle responsabilità organizzative; il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo nel rispetto delle procedure preventive di autorizzazione;
- ❖ tutte le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- ❖ gli acquisti e l'approvvigionamento di beni e servizi richiedono l'autorizzazione ad un adeguato livello gerarchico;

- ❖ è sempre assicurata la congruità quantitativa e qualitativa tra la prestazione o la fornitura di beni o servizi per il quale è stato emesso il documento contabile e la fattura stessa, sia con riguardo all'effettiva erogazione delle prestazioni o della fornitura dei servizi, che con riguardo all'equivalenza tra quanto indicato nei documenti contabili e quanto effettivamente nella disponibilità della Associazione;
- ❖ gli Organi associativi competenti sono tenuti a verificare la piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
- ❖ la scelta dei fornitori deve essere effettuata sulla base di criteri imparziali, oggettivi e documentabili, ed in un'ottica volta ad assicurare all'Associazione la migliore configurazione possibile di costo, qualità e tempo;
- ❖ qualora sia necessario rivolgersi a nuovi fornitori, essi vanno preventivamente qualificati. La qualifica del fornitore deve sempre essere valutata anche alla luce della reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, dell'esito positivo degli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia, nonché dell'adesione del fornitore a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico della Associazione;
- ❖ deve altresì sempre essere verificata l'attendibilità commerciale e professionale di ogni altro partner commerciale e finanziario;
- ❖ l'affidamento di incarichi professionali e l'individuazione dei consulenti deve avvenire in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e nel rispetto delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Associazione;
- ❖ qualora, nel contesto di un'operazione, compaiano uno o più soggetti interposti, l'operazione può essere conclusa solo se si accerta: *i)* la necessità dell'attività di interposizione sul piano operativo o finanziario; *ii)* la configurazione giuridica ed organizzativa del soggetto interposto; *iii)* l'affidabilità etica e professionale del soggetto interposto;
- ❖ nel caso in cui una funzione abbia notizia di visite ispettive presso i fornitori è tenuta a comunicarlo tempestivamente al proprio Responsabile di riferimento;
- ❖ l'Alta Direzione è tenuta a riferire all'OdV le notizie relative alle visite ispettive presso l'Associazione o presso i fornitori e di cui l'Associazione sia venuta a conoscenza.

4.2 I PRESIDI DI PREVENZIONE

I presidi di prevenzione adottati da AITI per fronteggiare il rischio di commissione dei reati della sfera fiscale si articolano in presidi documentali e gestionali.

Tali presidi, che definiscono la disciplina di riferimento per la gestione delle attività sensibili, rappresentano la concreta attuazione, riferita al settore dei reati della sfera fiscale, dei principi generali di comportamento sopra richiamati, dei principi generali di controllo, di tutti gli altri principi che permeano il Modello della Associazione e dei valori espressi nel Codice Etico.

Fra le principali tipologie di presidi documentali in uso nell'associazione vi sono:

- ✓ la procedura *Gestione dei flussi finanziari*;
- ✓ il manuale e documentazione del Sistema di Gestione della Qualità;
- ✓ Policy rimborsi spese;
- ✓ Policy sponsorizzazioni;
- ✓ Regolamento delegati e sezioni regionali.

Le principali tipologie di presidi gestionali in uso in Associazione, d'altro canto, sono:

- ✓ Microsoft Office;
- ✓ Database associati;
- ✓ Sito AITI.

L'associazione dei singoli presidi alle aree di rischio sopra individuate è stata documentata nella **Tabella sinottica della mappatura del rischio**, allegata alla Parte Generale (Allegato 3), che viene mantenuta costantemente aggiornata dalle competenti funzioni aziendali.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali di comportamento espressi nel sottoparagrafo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta osservanza dei presidi di prevenzione documentali e gestionali e di tutto il Sistema di Gestione e Controllo vigente in Azienda, che costituiscono parte integrante del Modello, nonché di qualunque disposizione associativa che venga emanata dall'Alta Direzione nelle attività oggetto della presente Parte Speciale.

L'inosservanza dei principi e dei presidi di prevenzione richiamati nella presente Parte Speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella Parte Generale alla sezione "Sistema disciplinare".

5. FLUSSI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Per ciascun processo sensibile, gli Organi associativi competenti devono:

- tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;
- segnalare all'OdV ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.

La procedura "*Flussi informativi nei confronti dell'OdV*" regola i flussi informativi da parte degli Organi associativi nei confronti dell'OdV anche in materia di reati della sfera fiscale.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, al fine di verificare il rispetto dei principi generali di comportamento e dei presidi di prevenzione sopra indicati.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, a qualsiasi documentazione che ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Le violazioni o il sospetto di violazione delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti gli Organi associativi secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale F

Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

INDICE

INDICE	2
INTRODUZIONE	3
1. I REATI PRESUPPOSTO	3
1.1 I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	3
1.2 I SINGOLI REATI PRESUPPOSTO	3
2. I DESTINATARI	4
3. LA VALUTAZIONE (RISK ASSESSMENT)	4
E LA GESTIONE (RISK MANAGEMENT) DEL RISCHIO	4
3.1 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	5
3.2 L'ORGANIGRAMMA ASSOCIATIVO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	6
3.3 LE AREE DI RISCHIO ED I PRESIDII DI PREVENZIONE	7
3.3.1 I PRESIDII DI PREVENZIONE	17
4. FLUSSI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	17

INTRODUZIONE

La presente **Parte Speciale F** descrive i principi e le regole operative che governano le attività associative esposte al rischio di commissione dei reati presupposto attinenti alla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro e ha pertanto lo scopo di:

- ✓ prevedere le regole di condotta ed indicare i presidi di prevenzione che i Destinatari sono tenuti ad osservare e ad applicare in osservanza del Modello 231;
- ✓ fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili degli Organi associativi gli strumenti di riferimento per esercitare il controllo ed il monitoraggio sull'applicazione del Modello 231.

1. I REATI PRESUPPOSTO

1.1 I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Nella presente Parte Speciale sono stati presi in considerazione i profili di rischio legati ai reati presupposto in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, che sono elencati nel seguente articolo:

- ❖ **25 septies D. Lgs. n. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

[I] In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

[II] Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

[III] In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

1.2 I SINGOLI REATI PRESUPPOSTO

Nella tabella seguente si riportano i reati presupposto richiamati dall'art. 25 septies D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 25 septies D. Lgs. n. 231/2001
Art. 589 c.p. – Omicidio colposo Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, violando per colpa le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni la morte di una persona.

A norma dell'art. 43, comma 1 c.p. ricorre la colpa quando manca nel soggetto agente la volontà di cagionare l'evento lesivo e quest'ultimo si verifica a causa di negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero per inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione colposa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. A norma dell'art. 583 c.p., le lesioni si considerano

- ✓ gravi nel caso in cui:
 - a) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- ✓ gravissime se dal fatto deriva:
 - a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - b) la perdita di un senso;
 - c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Quanto alla nozione di colpa, si rimanda a quanto illustrato sopra con riguardo al delitto di cui all'art. 589 c.p..

2. I DESTINATARI

I Destinatari della presente Parte Speciale coincidono con i Destinatari del Modello 231 della Associazione così come individuati nel paragrafo B dell'Introduzione della Parte Generale del Modello.

3. LA VALUTAZIONE (RISK ASSESSMENT) E LA GESTIONE (RISK MANAGEMENT) DEL RISCHIO

La valutazione del rischio di commissione dei reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro da cui può originare la responsabilità 231 è stata effettuata assumendo come parametro di riferimento i processi indicati nell'art. 30 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed è stata correlata all'attività associativa, alle sue articolazioni ed ai relativi processi gestionali ed operativi, ricostruiti sia attraverso l'esame della documentazione associativa (es. visura camerale, organigramma, disposizioni organizzative, procedure, etc.)

Ferma la riconducibilità anche al rischio legato ai reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro delle componenti del Sistema di Gestione e Controllo che governa i processi decisionali ed operativi di AITI a valenza generale (il Codice Etico, la *governance* associativa, l'organigramma associativo, i principi generali di controllo), va evidenziato che la gestione delle aree di rischio in esame nella presente Parte Speciale è in particolare assicurata dalle seguenti specifiche componenti del Sistema di Gestione e Controllo, che vengono analiticamente illustrate nei sottoparagrafi seguenti:

- la definizione di **principi generali di comportamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro** cogenti per tutte gli Organi associativi e le loro emanazioni operative;
- la definizione di un'analitica **organizzazione associativa** in materia di **Salute e Sicurezza sul Lavoro** conforme alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008;
- l'adozione di adeguati **presidi antinfortunistici** in relazione alle aree di rischio rilevanti.

3.1 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

L'Associazione promuove la diffusione della cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative ad ogni livello associativo.

A tutti gli Organi Associativi è pertanto richiesta l'osservanza di comportamenti responsabili e rispettosi delle misure, istruzioni e procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

Preliminarmente, tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, sono chiamati ad adottare regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle proprie attività associative:

- tutti gli Organi associativi sono tenuti, conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal Datore di lavoro, ad astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- tutti gli Organi associativi sono tenuti a rispettare la normativa antinfortunistica al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza propria e dei terzi eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza associativa, sono tenuti a dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle procedure aziendali adottate in tale ambito ed alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Associazione;
- tutti gli Organi associativi sono tenuti ad utilizzare correttamente le apparecchiature, gli utensili e le altre attrezzature di lavoro forniti dall'Azienda;
- tutti gli Organi associativi sono tenuti ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dall'Azienda;
- tutti gli Organi associativi sono tenuti a non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque a non compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- tutti gli Organi associativi sono tenuti a segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- tutti gli Organi associativi sono tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- tutti gli Organi associativi sono tenuti ad aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- tutti gli Organi associativi sono tenuti a contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- tutti gli Organi associativi sono tenuti ad effettuare o contribuire, in ragione della propria responsabilità, ad un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e ad identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere;
- il Datore di Lavoro è tenuto a svolgere i propri compiti nel rispetto della Legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- i Preposti sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Associazione, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, gli Addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio ed al Primo Soccorso sono tenuti a svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nell'organizzazione della sicurezza implementata dalla Associazione;

- gli Organi associativi competenti sono tenuti a diffondere all'interno della Associazione la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione, assicurando altresì l'erogazione di attività di formazione in ambito salute e sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e monitorando rigorosamente l'apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;
- gli Organi associativi competenti sono tenuti ad eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- gli Organi associativi competenti sono tenuti a valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- gli Organi associativi competenti sono tenuti a rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro, nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e nella definizione dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- gli Organi associativi competenti sono tenuti a dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- gli Organi associativi competenti sono tenuti a prevedere che ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio sia verificabile ed opportunamente documentata.

3.2 L'ORGANIGRAMMA ASSOCIATIVO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Nell'ambito dell'organizzazione associativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, in osservanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008, in AITI sono state individuate le seguenti figure di riferimento:

<i>Datore di Lavoro</i>	Il Datore di Lavoro è il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione associativa sul piano della Sicurezza e Salute sul Lavoro in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
<i>Lavoratore</i>	Il Lavoratore è il soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Nell'ambito dell'organizzazione di AITI, i Lavoratori sono identificabili in tutti gli Organi associativi all'infuori dei componenti del Consiglio Direttivo.
<i>Servizio di Prevenzione e Protezione</i>	Il Servizio di Prevenzione e Protezione è l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. È coordinata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che risponde al Datore di Lavoro.
<i>Medico competente</i>	Il Medico competente è un medico che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per altri compiti specificamente indicati dalla Legge. La sorveglianza sanitaria consiste nell'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Il Datore di Lavoro ha provveduto a nominare il Medico Competente.

3.3 LE AREE DI RISCHIO ED I PRESIDI DI PREVENZIONE

Nella tabella seguente sono analizzate le aree di rischio individuate nell'art. 30 D. Lgs. n. 81/2008 con riguardo alle caratteristiche dell'attività di AITI e le aree di rilievo sono correlate con i presidi di prevenzione in concreto adottati dall'Associazione.

AREA DI RISCHIO	STANDARD TECNICO – STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI A:		
PRESIDI	ATTREZZATURE	IMPIANTI	LUOGHI DI LAVORO
	<p>Il Datore di Lavoro di AITI ha provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none">• identificare la normativa e gli standard tecnico-strutturali di legge applicabili all'Associazione con riguardo alle attrezzature impiegate, agli impianti, ai luoghi di lavoro di rilievo per l'attività lavorativa.• adottare misure organizzative funzionali ad assicurare la verifica della conformità normativa delle attrezzature e degli impianti, in fase di acquisto.• adottare misure organizzative funzionali ad assicurare il mantenimento della conformità normativa delle attrezzature, degli impianti e dei luoghi di lavoro attraverso controlli periodici e interventi di manutenzione.		

AREA DI RISCHIO	<p style="text-align: center;">INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</p>
PRESIDI	<p>Il Datore di Lavoro di AITI ha provveduto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi e ha provveduto ad elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).</p> <p>La valutazione dei rischi è stata svolta attraverso le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificazione dei pericoli; 2. valutazione di tutti i rischi connessi con gli aspetti di salute e sicurezza identificati in funzione dei processi e delle mansioni; 3. identificazione di misure idonee per prevenire, ove possibile, eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi valutati; 4. definizione delle priorità e pianificazione degli interventi; 5. valutazione e monitoraggio sull'applicazione delle misure adottate e valutazione della loro efficacia. <p>La valutazione dei rischi viene aggiornata in esito al monitoraggio e, in ogni caso, ogniqualvolta intervengano cambiamenti significativi dell'organizzazione del lavoro, cambiamenti legislativi o a seguito di eventi quali emergenze, infortuni, incidenti.</p>

AREA DI RISCHIO	<p style="text-align: center;">AFFIDAMENTO A SOGGETTI TERZI</p> <p style="text-align: center;">DEGLI APPALTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E MANUTENZIONI</p>
PRESIDI	<p>Con riguardo alle eventuali attività affidate da AITI in appalto a terzi presso i locali associativi, il Datore di Lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provvede agli adempimenti previsti nell'art. 26 D. Lgs. 81/2008; • provvede alla selezione degli appaltatori e dei subappaltatori, sia lavoratori autonomi che imprese, previa verifica dell'idoneità tecnico professionale; • provvede a verificare che l'osservanza delle prescrizioni e delle regole operative afferenti a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituiscano parte integrante del regolamento contrattuale con le parti; • in relazione alle attività soggette all'applicazione del Titolo IV D. Lgs. n. 81/2008, provvede a tutti gli altri adempimenti previsti nel Titolo IV D. Lgs. n. 81/2008 a carico del Committente; • provvede all'adempimento di ogni altro obbligo di Legge connesso alla specificità dei lavori eseguiti.

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">AREA DI RISCHIO</p>	<h2 style="color: #666666;">GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO</h2>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">PRESIDI</p>	<p>AITI svolge attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.</p> <p>Il Datore di Lavoro ha provveduto ad individuare le emergenze che possono interessare l'Associazione, tenendo conto</p> <ul style="list-style-type: none"> - della valutazione dei rischi connessa con le attività associative; - della localizzazione delle attività associative e delle caratteristiche dei luoghi di lavoro; - dell'analisi delle possibili situazioni di emergenza; - del numero massimo di persone (interne ed esterne) che possono essere presenti nei luoghi di lavoro. <p>Il Datore di Lavoro provvede a pianificare la gestione delle emergenze e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha designato, previa consultazione del Medico Competente, il personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio e di primo soccorso, che è stato formato ed addestrato come previsto dalla Legge. - ha provveduto alla redazione del Piano di emergenza ed evacuazione; - ha provveduto ad informare gli Organi Associativi circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare in caso di emergenza; - ha provveduto alla predisposizione di planimetrie chiare, con l'indicazione delle vie di fuga e dei presidi antincendio; - provvede ad organizzare esercitazioni con cadenza periodica, simulando le emergenze possibili, identificate e riportate nel Piano di emergenza ed evacuazione; - provvede all'attenta valutazione dell'esito delle prove di emergenza in funzione della valutazione dell'adeguatezza delle misure di gestione programmate; - a seguito del verificarsi di una reale situazione di emergenza, provvede a valutarne le cause al fine di individuare e porre in essere soluzioni tecniche e metodologiche idonee ad evitare il ripetersi di simili eventi.

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">AREA DI RISCHIO</p>	<p><i>RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA</i></p> <p><i>E</i></p> <p><i>CONSULTAZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">PRESIDI</p>	<p>Nell'ambito dell'organizzazione di AITI, i lavoratori vengono consultati in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente. Inoltre, il Datore di Lavoro coinvolge, quando opportuno, i lavoratori dell'Associazione, anche attraverso il loro RLS, come previsto dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro, raccogliendo osservazioni, commenti e proposte dai lavoratori e dagli altri soggetti interessati.</p> <p>Almeno una volta l'anno, il Datore di Lavoro indice la riunione periodica di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 81/2008, di cui viene elaborato specifico report, a cui partecipano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Datore di Lavoro; b) il Medico Competente.
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">AREA DI RISCHIO</p>	<p><i>SORVEGLIANZA SANITARIA</i></p>

PRESIDI	<p>Il Datore di Lavoro ha nominato il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla Legge, verificando il possesso dei titoli necessari per Legge.</p> <p>Il Datore di Lavoro fornisce costantemente al Medico Competente tutte le informazioni necessarie;</p> <ul style="list-style-type: none"> - vigila sul corretto svolgimento dei compiti da parte del Medico Competente; - provvede ad individuare ed inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal protocollo di sorveglianza sanitaria e di rischio; - verifica il rilascio del giudizio d'idoneità alla mansione stessa sia in caso di prima assegnazione che a seguito di un cambio di mansione, prima di adibire il lavoratore alla mansione prevista. <p>Il Medico Competente</p> <ul style="list-style-type: none"> - collabora con il Datore di Lavoro ed il RSPP nella valutazione dei rischi; - programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e definisce la periodicità dei controlli tenendo conto delle normative applicabili nonché dei livelli di rischio; - partecipa alla riunione periodica; - custodisce la cartella sanitaria e di rischio, istituita ed aggiornata, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale e della tutela della riservatezza dei dati, presso il luogo concordato col Datore di Lavoro al momento della nomina.
AREA DI RISCHIO	FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO LAVORATORI

PRESIDI	<p>Il Datore di Lavoro per le esigenze formative che richiedono competenze specialistiche, di adeguati enti di formazione esterni, in base alle risultanze della valutazione dei rischi ed in conformità con la legislazione vigente,</p> <ul style="list-style-type: none"> - cura il processo di formazione, informazione ed addestramento degli Organi associativi e lo aggiorna in occasione della revisione ed eventuale rielaborazione della valutazione dei rischi, nel caso di modifiche legislative, nuove assunzioni, cambiamenti di mansioni, di attività o di processi; - dispone che venga assicurata la formazione periodica; - dispone che sia registrata la presenza dei partecipanti ai corsi in appositi registri conservati a cura dell'RSPP; - dispone che, al termine degli interventi formativi, sia verificato il grado di apprendimento; - provvede alla formazione degli organi Associativi sugli aspetti principali del MOG e su ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna figura in esso coinvolta.
AREA DI RISCHIO	<p><i>VIGILANZA DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI</i></p>
PRESIDI	<p>I compiti di vigilanza del rispetto delle disposizioni associative sono distribuiti, secondo le competenze di ciascuno, tra le figure che compongono l'organigramma della sicurezza illustrato nel paragrafo 3.2.</p>

AREA DI RISCHIO	<p align="center">ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE</p>
PRESIDI	
AREA DI RISCHIO	<p align="center">PERIODICHE VERIFICHE SULLA APPLICAZIONE E SULLA EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE</p>

Il Datore di Lavoro ha predisposto un processo di sorveglianza e monitoraggio sull'osservanza delle procedure adottate in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

I risultati dell'attività di sorveglianza e monitoraggio vengono registrati e documentati.

Sulla base dei risultati dell'attività di sorveglianza e monitoraggio vengono analizzate le **non conformità**, per tali intendendosi qualsiasi scostamento dai requisiti fissati dalla presente Parte Speciale.

In base all'analisi delle non conformità, il Datore di Lavoro individua e pone in atto le necessarie **azioni correttive** o **preventive**, per tali intendendosi le azioni poste in essere per eliminare o prevenire le cause di non conformità, e successivamente ne verifica l'efficacia.

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">AREA DI RISCHIO</p>	<p>CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLA PARTE SPECIALE E MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">PRESIDI</p>	<p><i>Audit interni di sicurezza</i></p> <p>Il Datore di Lavoro programma audit interni completo che interessa tutte le aree sensibili esaminate nella presente Parte Speciale e nel quale si tiene conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle modifiche significative nella attività associative; - dei risultati dei precedenti audit; - delle segnalazioni dalle parti interessate, in particolare dai lavoratori; - dei rapporti di non conformità; - degli incidenti e degli infortuni; - dei processi lavorativi di maggior rischiosità. <p>L'obiettivo degli audit è il rilievo di conformità e non conformità delle attività valutate rispetto ai requisiti fissati e la documentazione dei risultati.</p> <p>I risultati dell'audit sono finalizzati a recepire gli spunti per il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (D. Lgs. n. 81/08, art. 28, c. 2., lett. C.)</p>

3.3.1 I PRESIDI DI PREVENZIONE

I presidi di prevenzione adottati dalla Associazione costituiscono l'insieme delle regole da seguire nello svolgimento delle attività associative. Tali regole rappresentano la disciplina di riferimento anche per la gestione delle attività sensibili in linea con quanto previsto dalle norme applicabili e dal Modello 231.

Oltre alla Policy su *Sistema di Governo societario e Deleghe*, fra le principali tipologie di **presidi documentali** in uso nell'Associazione vi sono il DVR e procedure collegate, oltre che pianificata formazione sulla sicurezza.

4. FLUSSI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Per ciascun processo sensibile, gli Organi associativi competenti devono:

- tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto;
- segnalare all'OdV ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole associative in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.

La procedura "*Flussi informativi nei confronti dell'OdV*" regola i flussi informativi da parte degli Organi associativi nei confronti dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, al fine di verificare il rispetto dei principi generali di comportamento e dei presidi di prevenzione sopra indicati.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, a qualsiasi documentazione associativa che ritenga rilevante per la prevenzione di comportamenti contrari alle regole associative dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Le violazioni o il sospetto di violazione delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti gli Organi associativi secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.